UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DICGIM - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, GESTIONALE, INFORMATICA, MECCANICA

Brevetti Sicilia

essere creativi e salvaguardarsi

STRUMENTI PER L'INNOVAZIONE

BREVETTI PER INVENZIONE E PER MODELLO DI UTILITA'

Brevi cenni su marchi, disegni e modelli

Palermo, 16-23 Ottobre 2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Argomenti

Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale;

Approfondimento sui brevetti per invenzione e sui modelli di utilità;

Approfondimento sulla normativa nazionale;

Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;

Le banche dati dei brevetti;

Concetti fondamentali per il deposito;

Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.

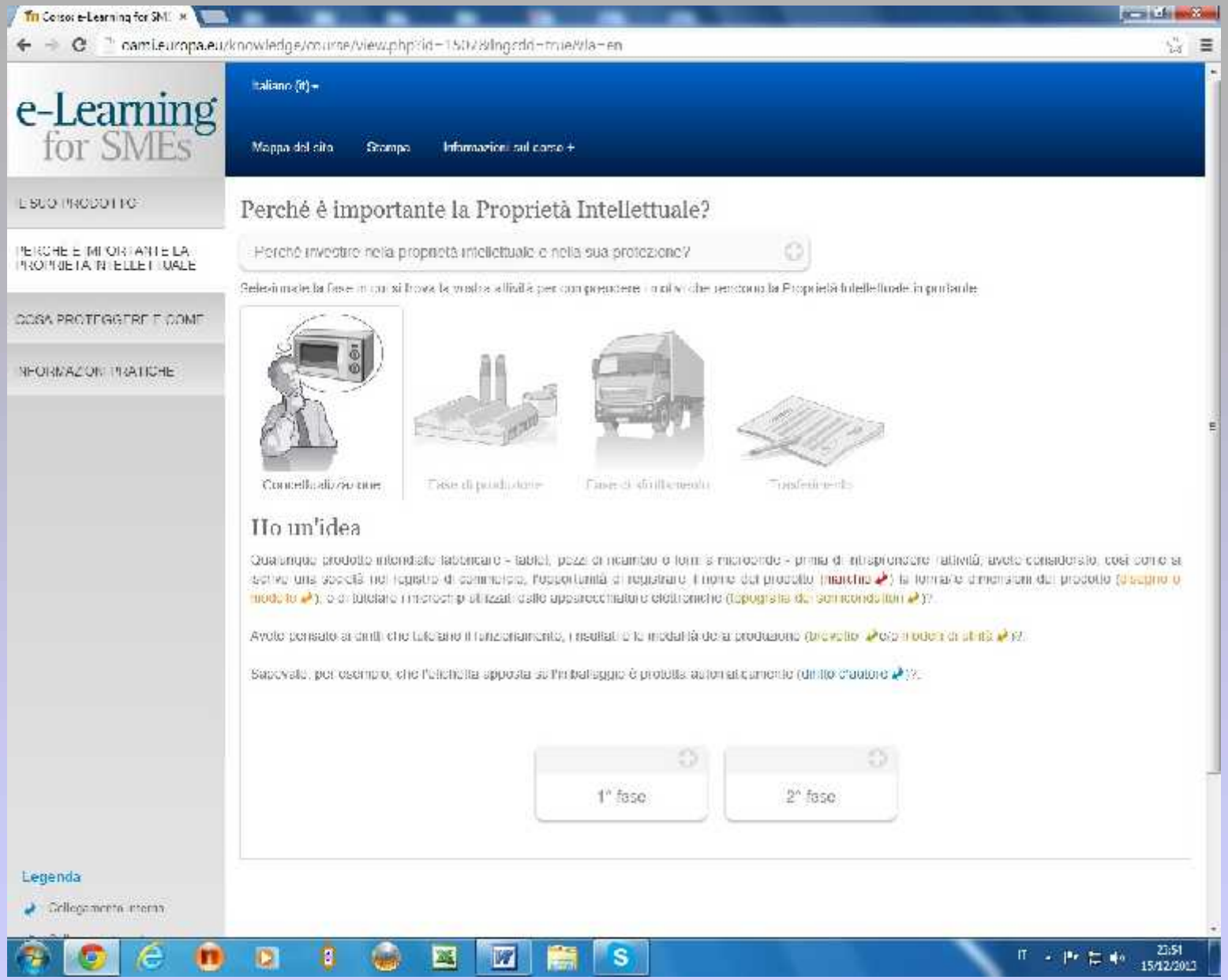

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

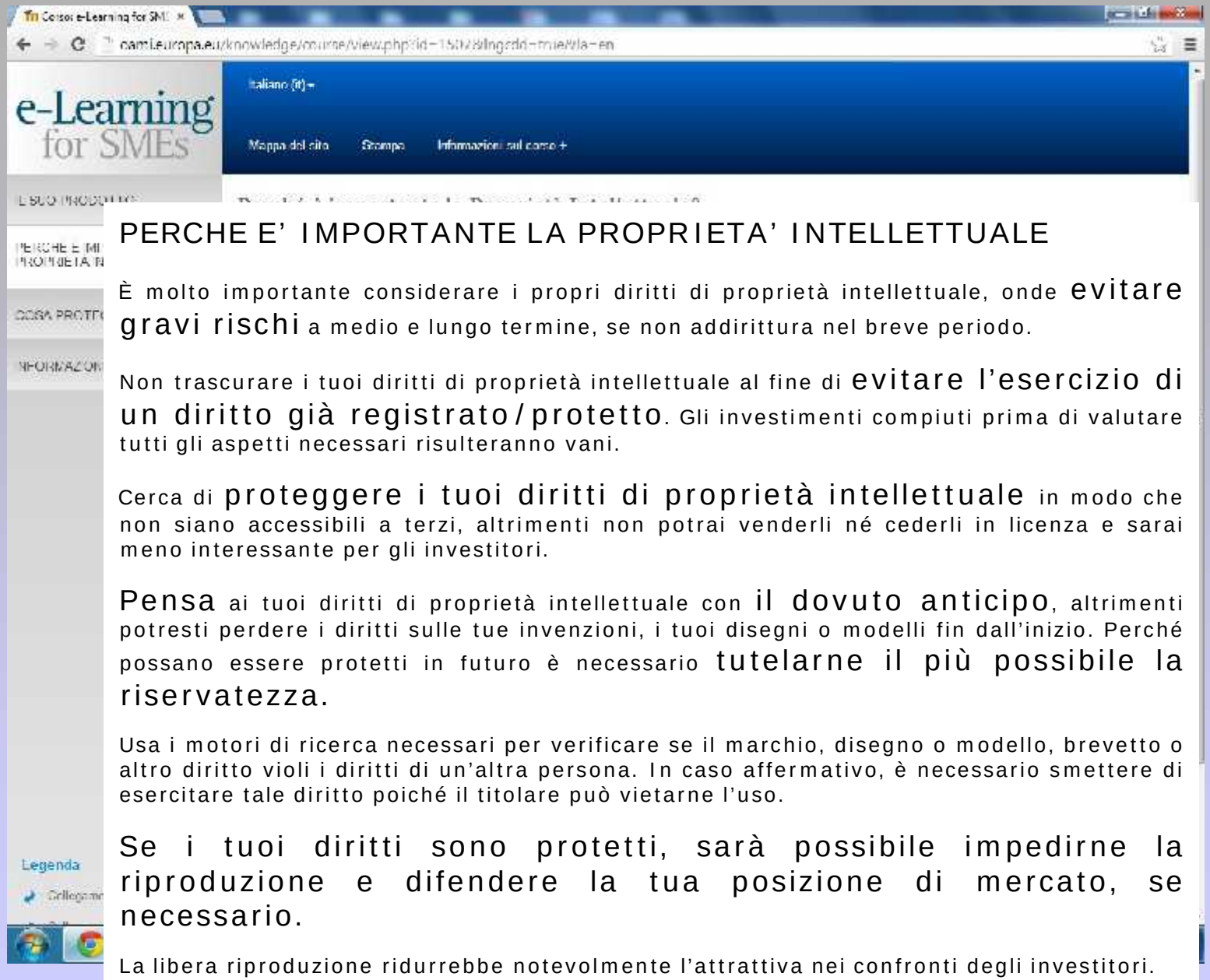

PERCHE E' IMPORTANTE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

È molto importante considerare i propri diritti di proprietà intellettuale, onde **evitare gravi rischi** a medio e lungo termine, se non addirittura nel breve periodo.

Non trascurare i tuoi diritti di proprietà intellettuale al fine di **evitare l'esercizio di un diritto già registrato/protetto**. Gli investimenti compiuti prima di valutare tutti gli aspetti necessari risulteranno vani.

Cerca di **proteggere i tuoi diritti di proprietà intellettuale** in modo che non siano accessibili a terzi, altrimenti non potrai venderli né cederli in licenza e sarai meno interessante per gli investitori.

Pensa ai tuoi diritti di proprietà intellettuale con **il dovuto anticipo**, altrimenti potresti perdere i diritti sulle tue invenzioni, i tuoi disegni o modelli fin dall'inizio. Perché possano essere protetti in futuro è necessario **tutelarne il più possibile la riservatezza.**

Usa i motori di ricerca necessari per verificare se il marchio, disegno o modello, brevetto o altro diritto violi i diritti di un'altra persona. In caso affermativo, è necessario smettere di esercitare tale diritto poiché il titolare può vietarne l'uso.

Se i tuoi diritti sono protetti, sarà possibile impedirne la riproduzione e difendere la tua posizione di mercato, se necessario.

La libera riproduzione ridurrebbe notevolmente l'attrattiva nei confronti degli investitori.

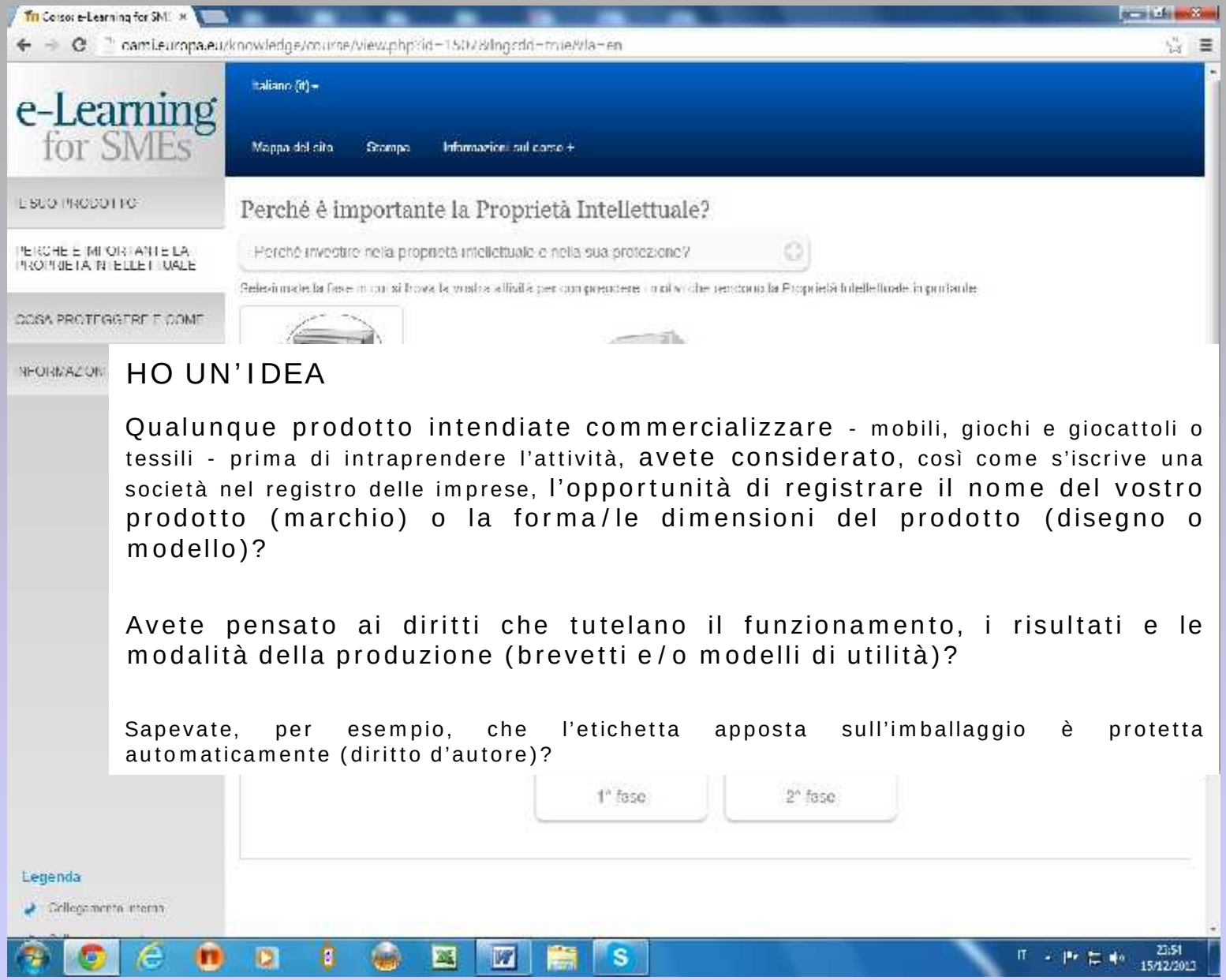

HO UN'IDEA

Qualunque prodotto intendiate commercializzare - mobili, giochi e giocattoli o tessili - prima di intraprendere l'attività, avete considerato, così come s'iscrive una società nel registro delle imprese, l'opportunità di registrare il nome del vostro prodotto (marchio) o la forma/le dimensioni del prodotto (disegno o modello)?

Avete pensato ai diritti che tutelano il funzionamento, i risultati e le modalità della produzione (brevetti e/o modelli di utilità)?

Sapevate, per esempio, che l'etichetta apposta sull'imballaggio è protetta automaticamente (diritto d'autore)?

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

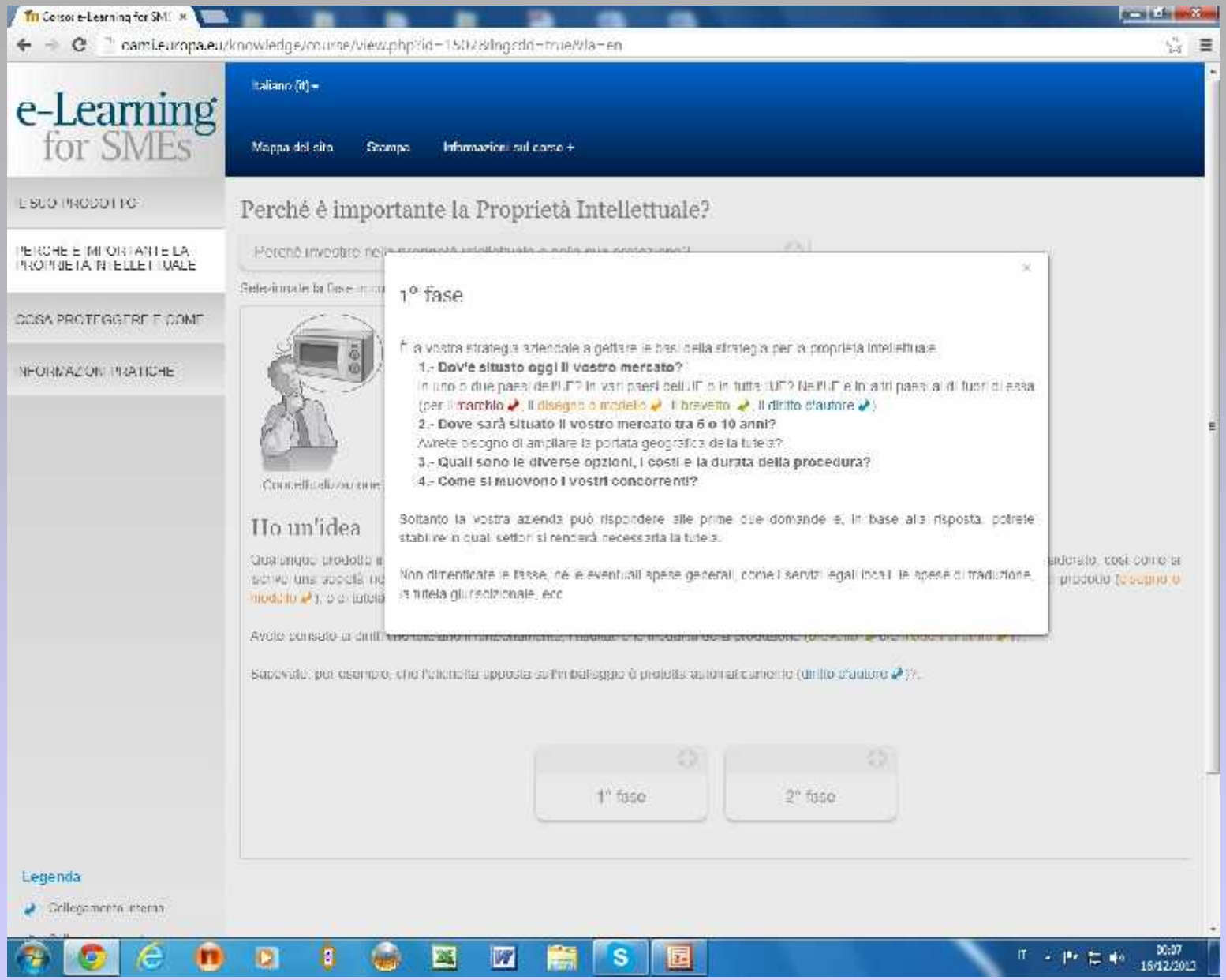

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

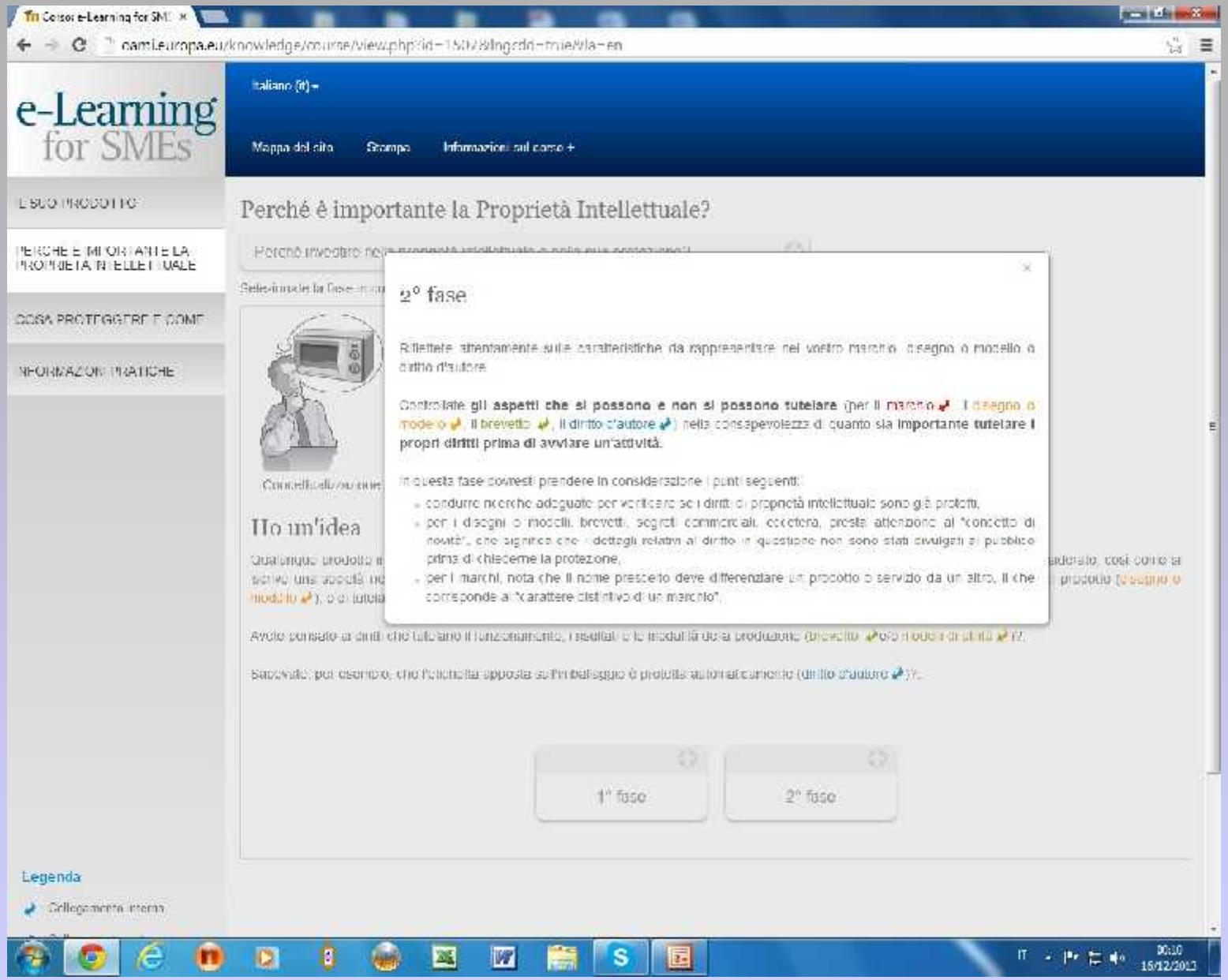

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

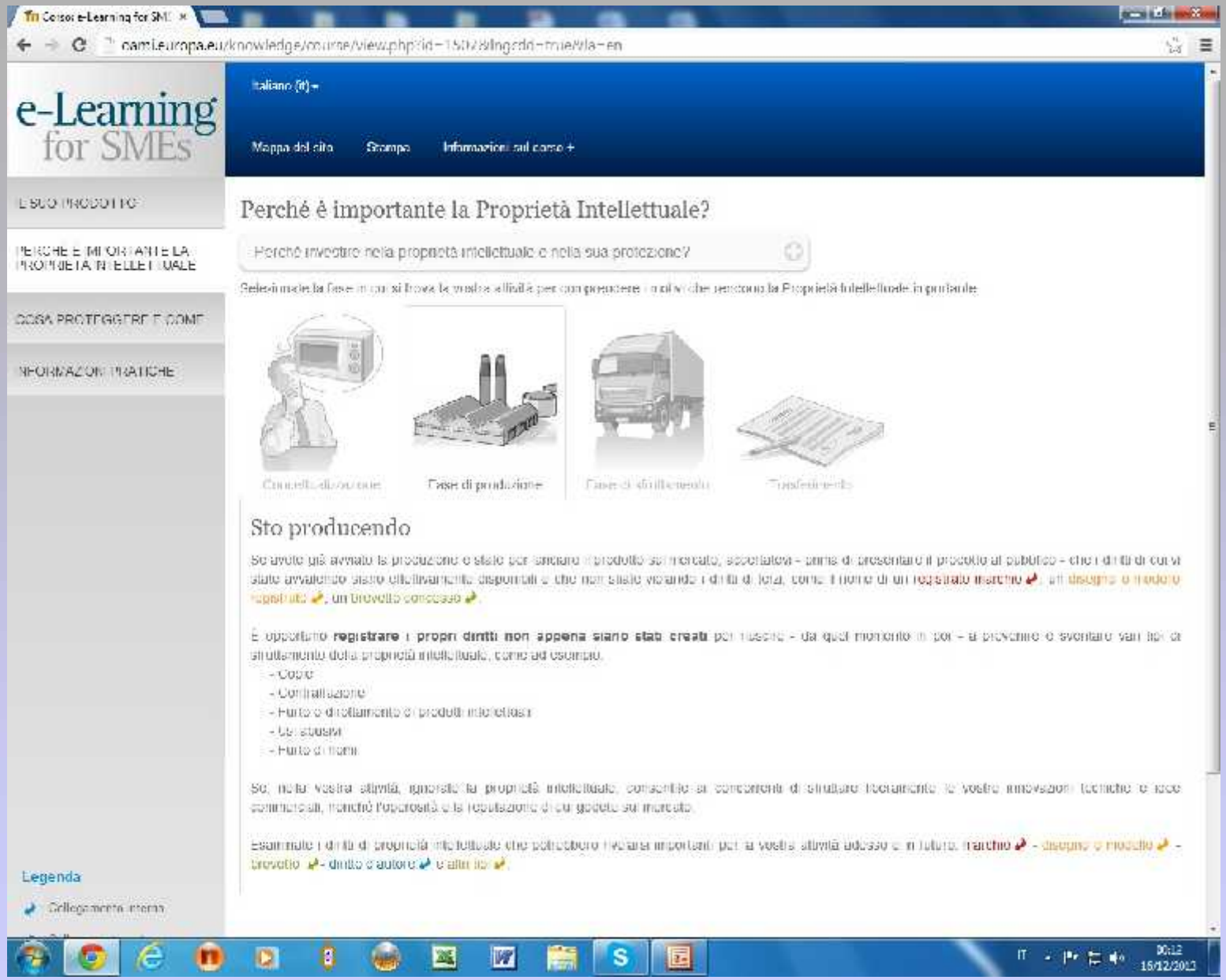

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

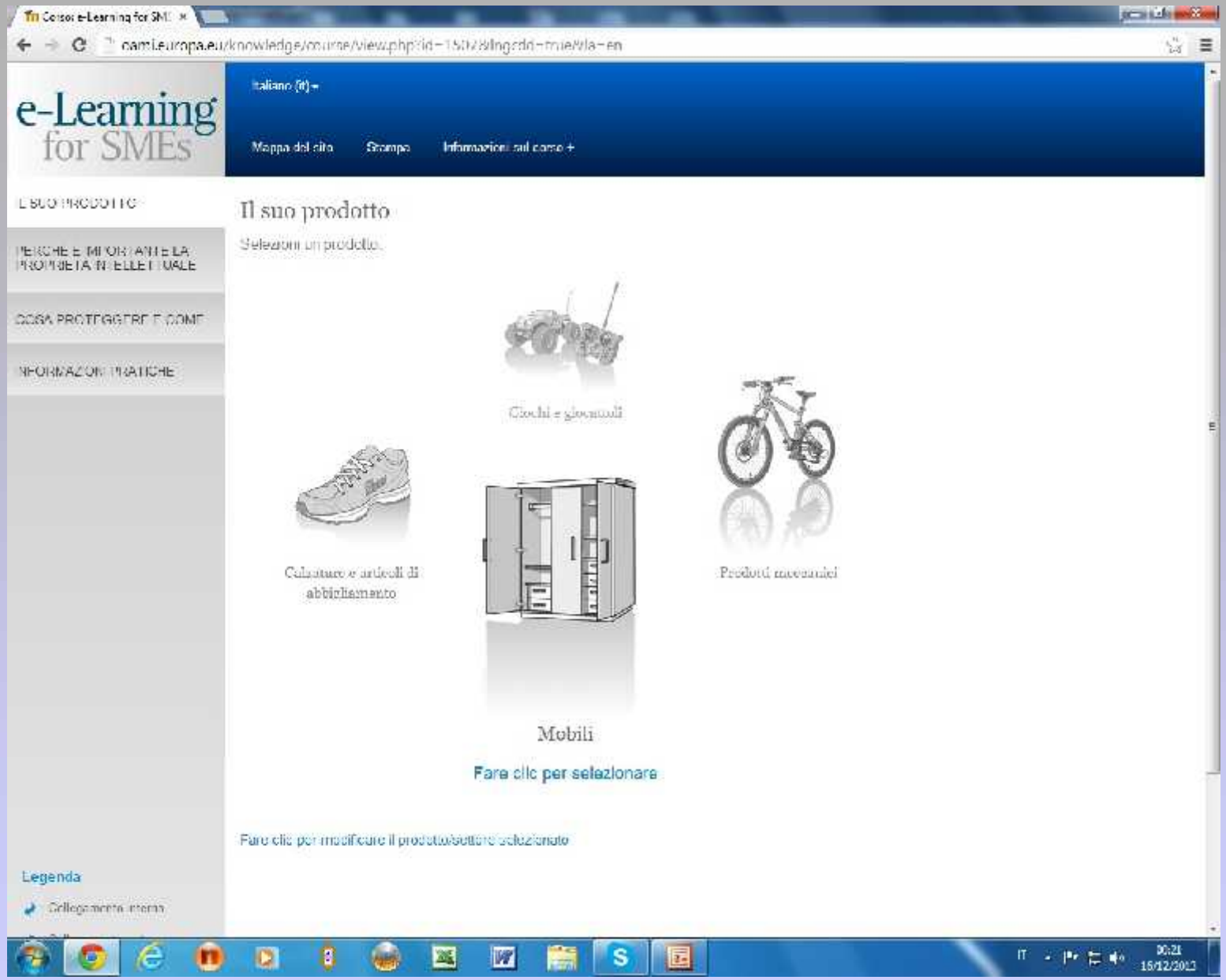

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

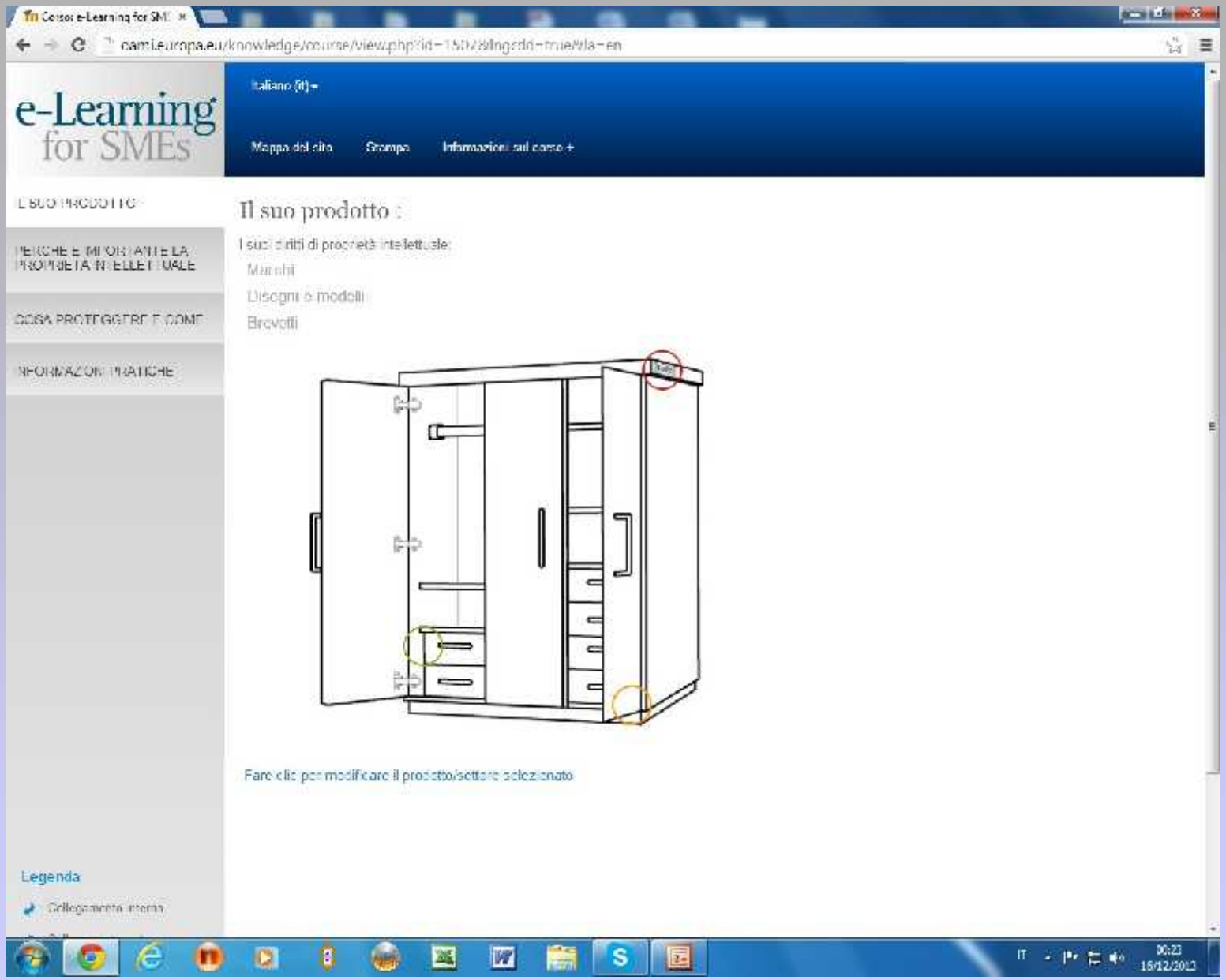

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

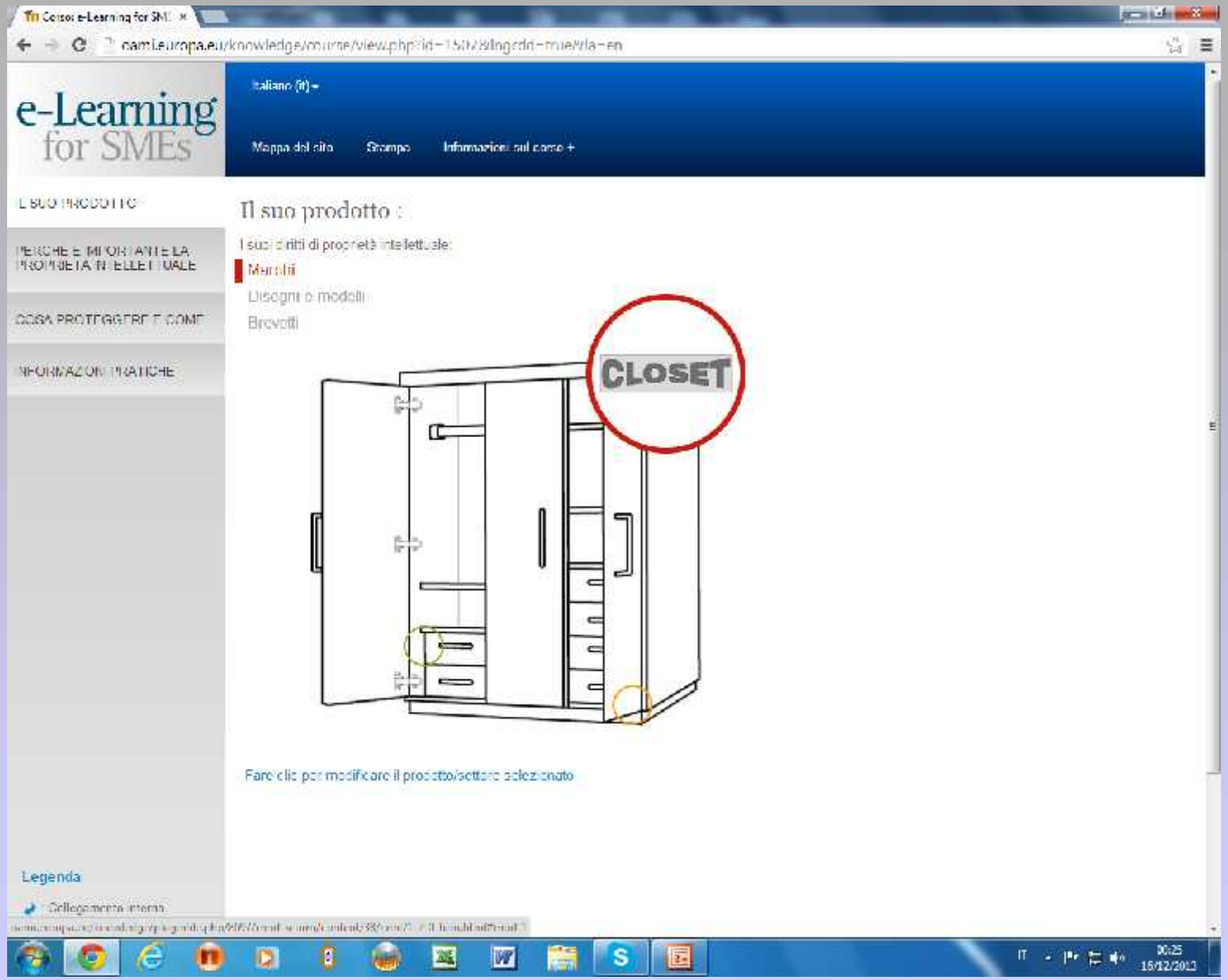

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

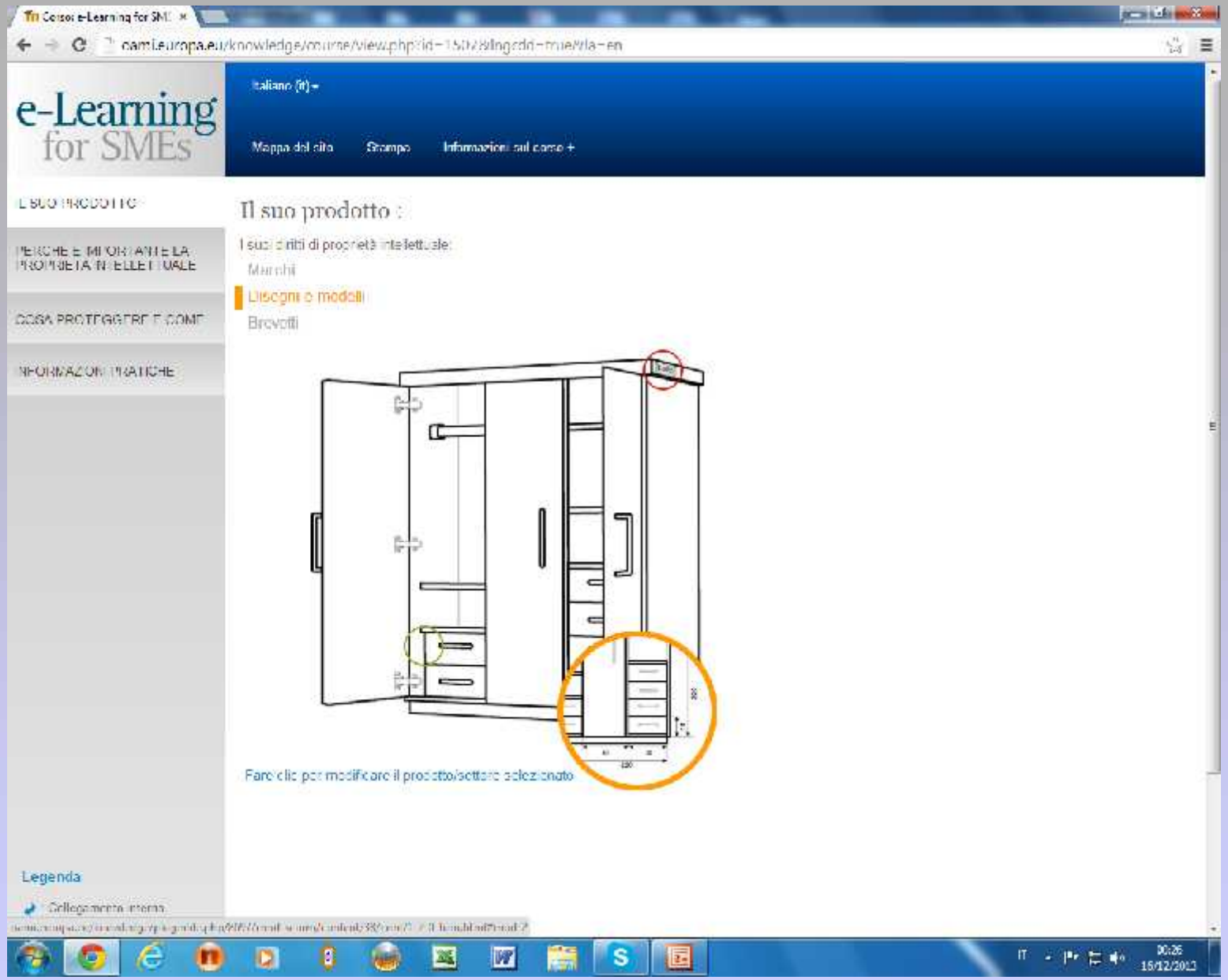

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

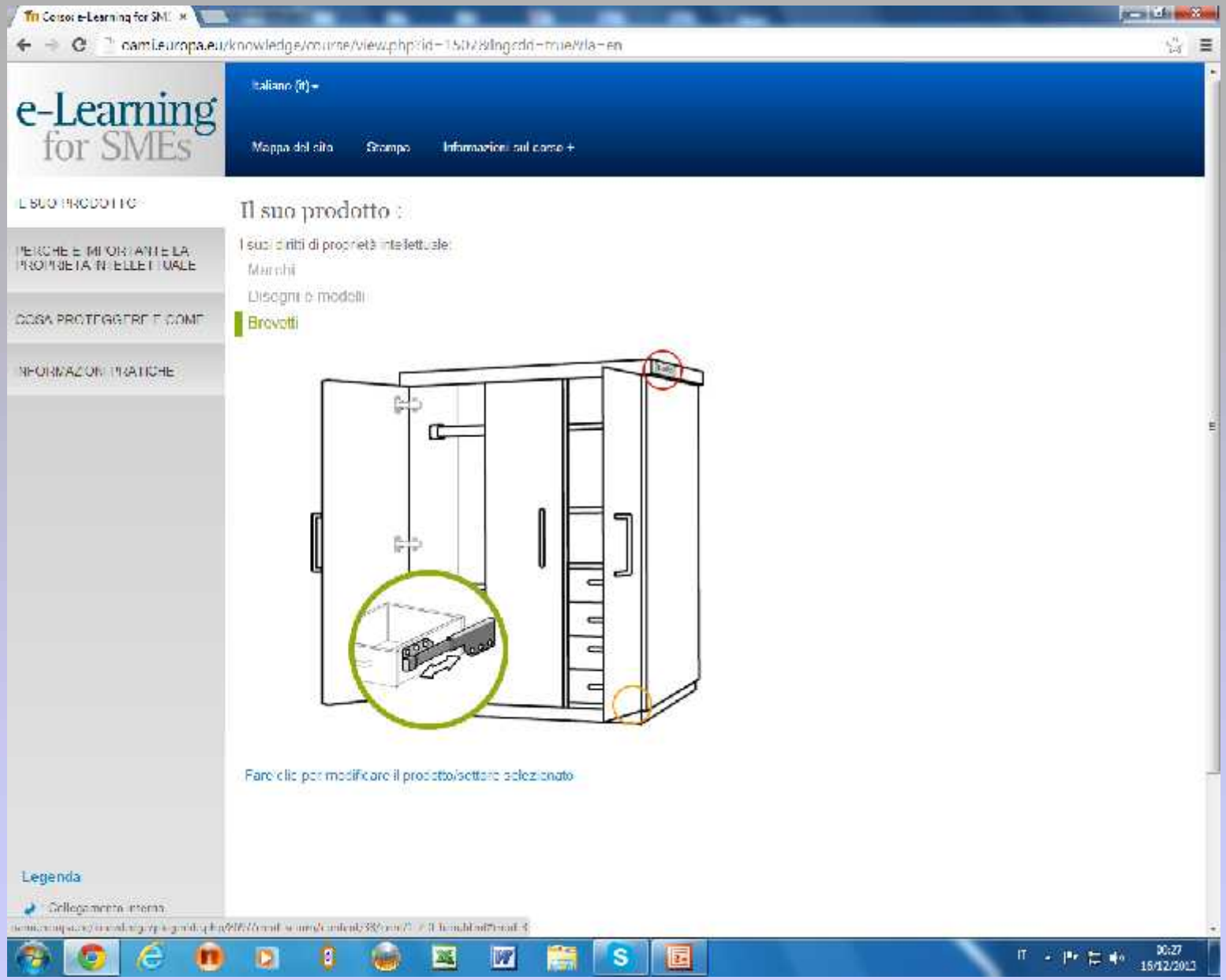

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

MULTI TUTELABILITA' E SOVRAPPOSIZIONE DELLE TUTELE

In un prodotto posso attivare varie forme di tutela:

Marchio

Disegni e modelli

Brevetto

Diritto d'Autore

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER INVENZIONE

(art. 2585 Codice civile , Libro V, Titolo IX)

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

IL BREVETTO PER INVENZIONE 1/5

(art. 45 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni **nuove** che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA NOVITA'

(art. 46 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibili al pubblico nel territorio dello stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

LA NOVITA'

(art. 46 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionale designanti ed aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione.

NOVITA'

(art. 54 Convenzione Brevetto Europeo)

(1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

(2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

(3) È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi.

ATTIVITA' INVENTIVA

(art. 48 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

ATTIVITA' INVENTIVA

(art. 56 Convenzione Brevetto Europeo)

1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

INDUSTRIALITA'

(art. 49 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

INDUSTRIALITA'

(art. 57 Convenzione Brevetto Europeo)

Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.

IL BREVETTO PER INVENZIONE 2/5

(art. 45 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

IL BREVETTO PER INVENZIONE 3/5

(art. 45 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

IL BREVETTO PER INVENZIONE 4/5

(art. 45 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati;

IL BREVETTO PER INVENZIONE 5/5

(art. 45 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IL BREVETTO PER INVENZIONE

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico.

Tale invenzione può avere come oggetto un **dispositivo, un prodotto, un metodo od un procedimento** che risulti completamente nuovo o può anche risultare semplicemente come un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente a patto che non sia ovvio per l'uomo del mestiere.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

I BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 1/2

(art. 82 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a **conferire particolare efficacia o comodità di applicazione** o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

I BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ 2/2

(art. 82 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto inventivo.

IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Il modello di utilità è considerato come una invenzione che nasce dal voler migliorare l'usabilità di un prodotto.

Si dice spesso che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.

DIRITTI DI BREVETTO 1/2

(art. 66 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

In vigore dal 19 marzo 2005

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

DIRITTI DI BREVETTO 2/2

(art. 66 D. Lgs. 10.02.2005 n° 30)

In vigore dal 19 marzo 2005

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

RICERCA BREVETTUALE 1/2

SCOPO:

La ricerca brevettuale ha lo scopo di verificare la presenza di documenti brevettuali pubblici che descrivono in tutto o anche solo in parte l'invenzione da brevettare.

ASPETTI DA CONSIDERARE:

- Il numero di brevetti e domande di brevetto è di gran lunga superiore al numero di prodotti presenti sul mercato (oltre 80mln di documenti brevettuali pubblici e reperibili on-line);

- Non importa se il documento anteriore sia un brevetto concesso, ancora in fase di domanda, scaduto o respinto;

- Non è rilevante lo Stato in cui è stato depositato il brevetto o domanda di brevetto anteriore.

RICERCA BREVETTUALE 2/2

TIPOLOGIA:

- Ricerca nominativa
- Ricerca di anteriorità

STRATEGIA DI RICERCA:

- Classificare l'oggetto dell'invenzione
- Individuare una o più parole chiave
- Prima selezione dei brevetti più pertinenti
- Esame rapido dei primi brevetti selezionati (ad es. attraverso visione dei disegni)
- Nuova selezione dei documenti più vicini all'invenzione
- Per ognuno di essi esame dei documenti citati e dei documenti che li citano
- Analisi approfondita di ogni documento

ANALISI DELLE ANTERIORITA'

DOCUMENTAZIONE BREVETTUALE:

Per ogni singolo documento occorre esaminare l'intera descrizione, le rivendicazioni ed i disegni;
L'ambito di tutela delle rivendicazioni non è importante per definire se un documento anteriore è rilevante per la brevettabilità della nostra invenzione

DOCUMENTAZIONE NON BREVETTUALE:

- Pubblicazioni scientifiche;
- Articoli tecnici
- Tesi di Laurea
- Presentazioni di seminari

Banche Dati Pubbliche

- Espacenet
- Patentscope
- Google Patent
- Freepatentsonline.com
- Uffici brevetti nazionali (UIBM, USPTO, DPMA, IPO, SIPO, JPO ...)

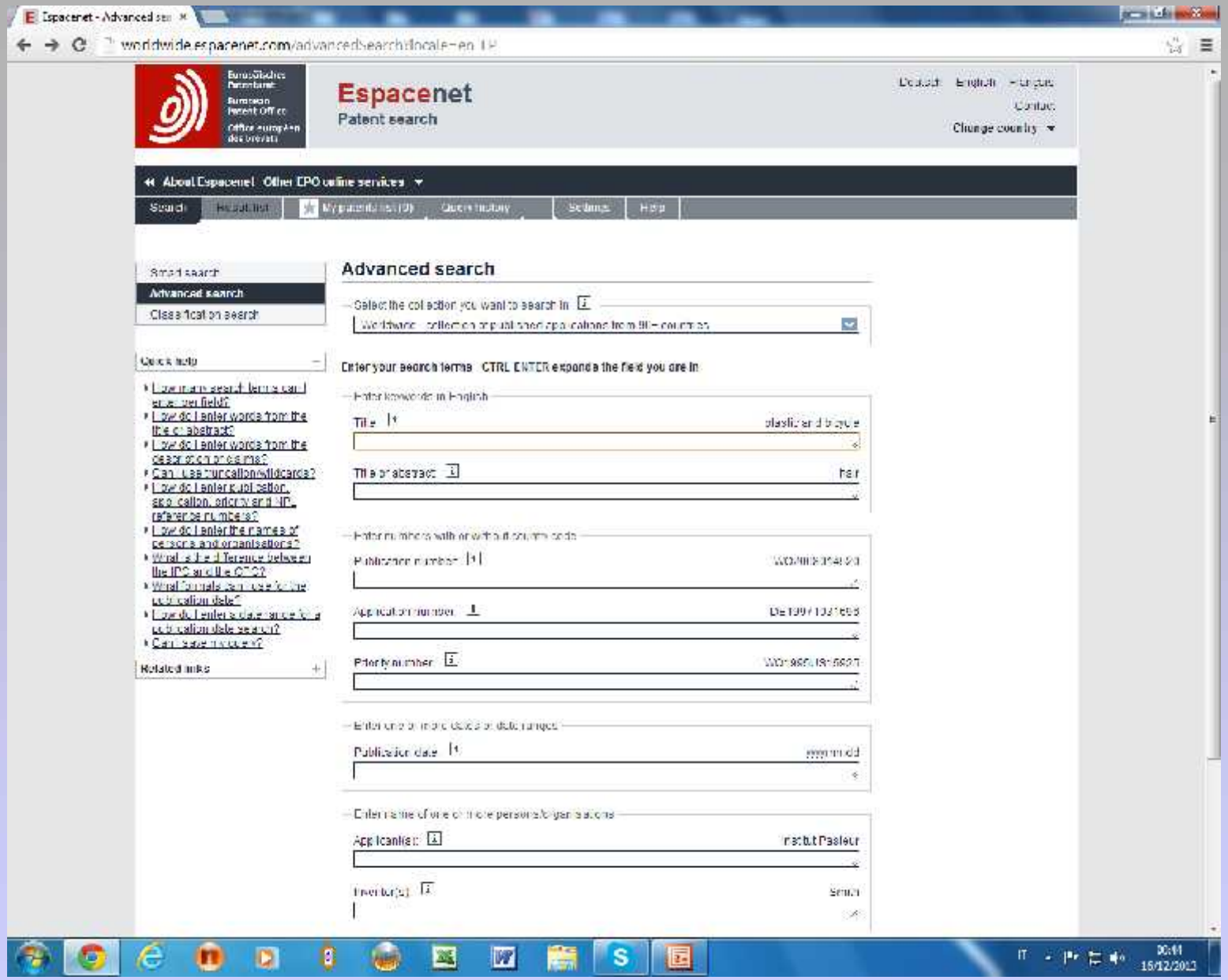

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

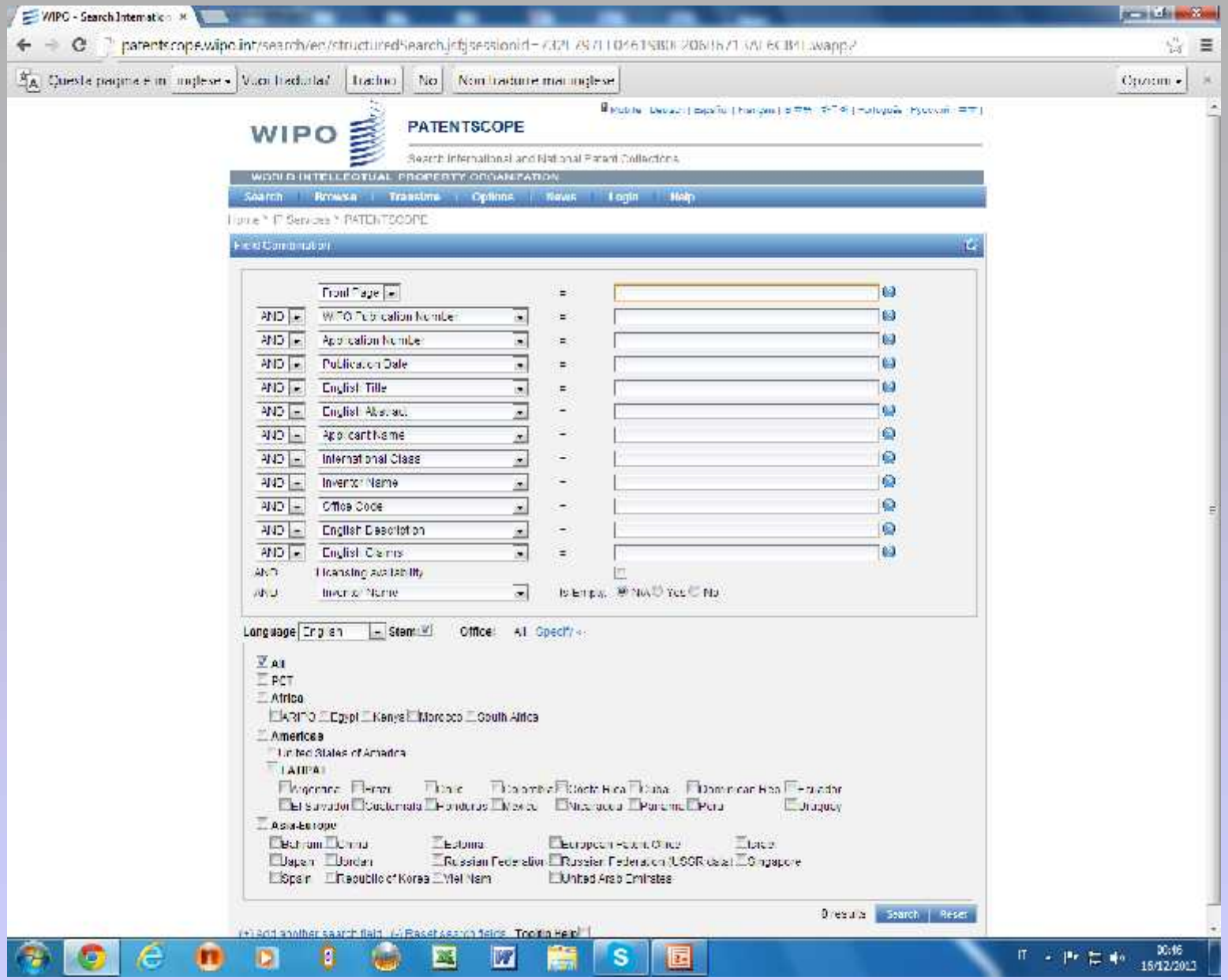

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

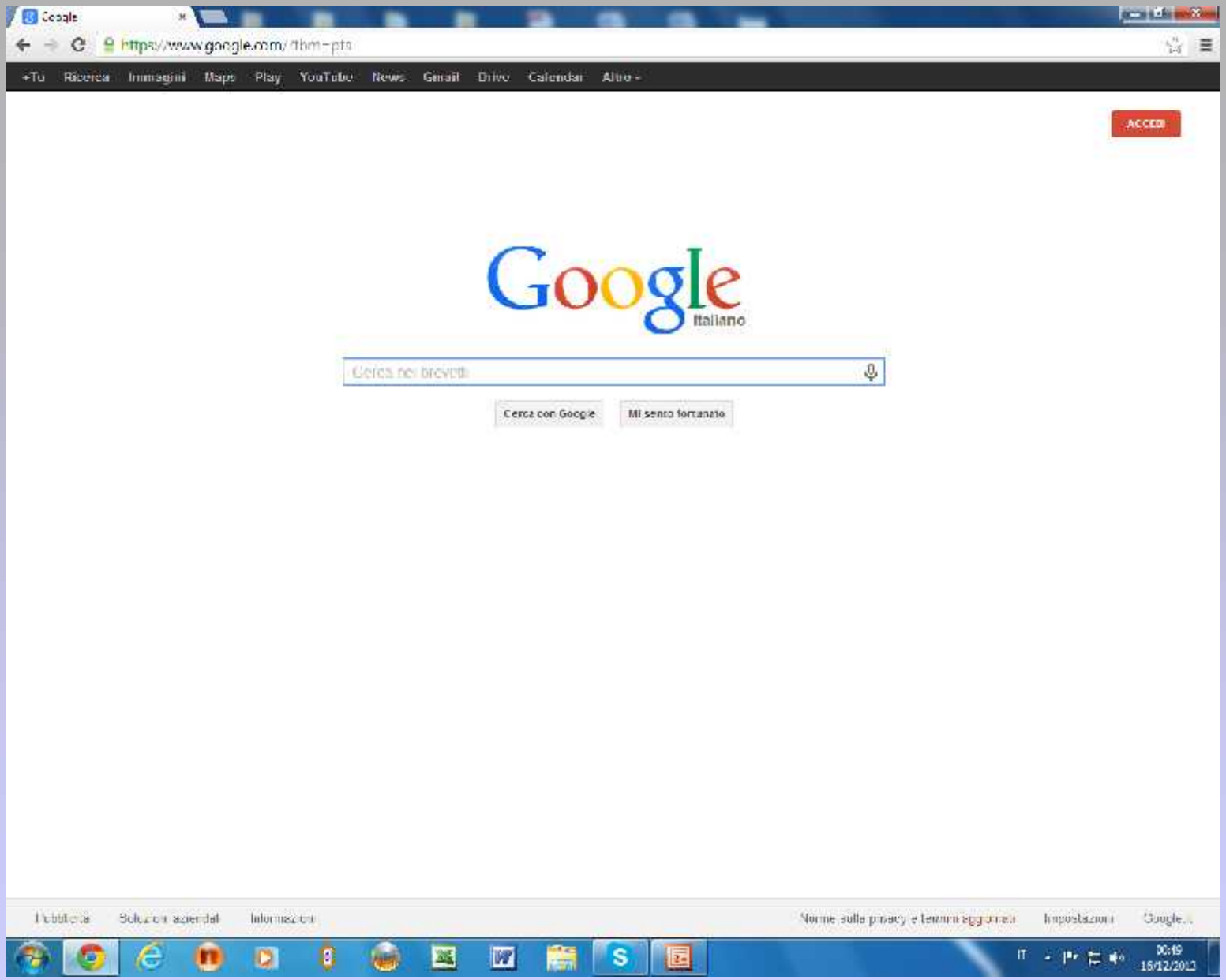

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

DOMANDA DI BREVETTO

1. Cosa deve contenere la domanda di brevetto

2. Cosa è l’esame della domanda di brevetto

3. Moduli per la presentazione della domanda di brevetto

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

1. Cosa deve contenere la domanda di brevetto

D. Lgs. 30/2005 art. 160

(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)

1. La domanda deve contenere:

   a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

   b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

1. Cosa deve contenere la domanda di brevetto

3. Alla domanda devono essere uniti:

   a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'**articolo 51**;

   b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;

   c) la designazione dell'inventore;

   d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

   e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta.

1. Cosa deve contenere la domanda di brevetto

D. Lgs. 30/2005 art. 51 (Sufficiente descrizione)

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall'articolo 162.

2. Cosa è l’esame della domanda di brevetto

D. Lgs. 30/2005 art. 170 (Esame delle domande)

1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

   a) per i marchi: … *omissis* …

   b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli **articoli 45, 50** e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la **ricerca delle anteriorità** e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

   c) per i disegni e modelli … *omissis* …

   d) per le varietà vegetali, … *omissis* …

   e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, … *omissis* …

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, … *Omissis* …

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi **dell'articolo 173, comma 7.**

3.Bis … *Omissis*

2. Cosa è l’esame della domanda di brevetto

D. Lgs. 30/2005 art. 45 (Oggetto del brevetto)

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

2. … *omissis* …

D. Lgs. 30/2005 art. 50 (Liceità)

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

2. Cosa è l'esame della domanda di brevetto

D. Lgs. 30/2005 art. 173 (Rilievi)

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. … *omissis* …

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

8. … *omissis* …

Schematizzazione su domanda brevetto

Cosa deve contenere la domanda? art. 160

→ art. 51 (sufficiente descrizione) → art. 162 (dep. mat. biologico)

Cosa è l'esame della domanda di brevetto ? art. 170

→ art. 45 (oggetto del brevetto)
- → art. 46 (novità)
- → art. 48 (attività inventiva)
- → art. 49 (industrialità)

→ art. 50 (liceità)

→ art. 173 (rilievi)

Parti componenti di un brevetto

Esempio ricavato da una domanda di brevetto per invenzione industriale che rivendica il metodo, l'apparato ed il programma elettronico di elaborazione dati.

- Titolo - Richiedente - Inventore - Riassunto
- Stato della tecnica nota
- Problema tecnico da risolvere
- Scopo dell'invenzione - Idea inventiva (soluzione del problema tecnico)
- Descrizione di dettaglio di esempi costruttivi - figure
- Vantaggi
- RIVENDICAZIONI (indipendenti e dipendenti)

Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale a titolo:

TITOLO

“METODO, APPARATO E PROGRAMMA PER ELABORATORE PER …… ”

Richiedente: XYZ Progetti S.r.l.

RICHIEDENTE

Inventore: Lo Giudico Clemente

INVENTORE

RIASSUNTO

RIASSUNTO

Un metodo per l’identificazione ed il monitoraggio di un prodotto è costituito da un’unità (**2**) per l’immagazzinamento e la memorizzazione di dati (**D**) relativi al prodotto (**A**) e da un’unità (**3**) per il trattamento di dati (**D**) sulla quale è installato un programma operativo (**4**), in cui il programma operativo (**4**) esegue almeno le fasi di generazione di almeno un codice univoco (**C**) di identificazione del prodotto (**A**); associazione del codice (**C**) d’identificazione del prodotto (**A**) ai dati (**D**); stampa del codice univoco (**C**) di identificazione del prodotto (**A**) su di almeno un documento (**G**) associato allo stesso, in modo tale che il documento (**G**) sia destinato ad essere consultato da un utente (**U**); ricezione di segnali esterni (**S**) corrispondenti ad una richiesta di dati (**D**) da parte dell’utente (**U**); fornitura automatica dei dati (**D**) all’utente (**U**) in risposta al codice univoco (**C**) di identificazione fornito dallo stesso utente (**U**). **Un apparato** (**1**) per l’identificazione ed il monitoraggio di un prodotto (**A**), comprende un’unità (**2**) per l’immagazzinamento e la memorizzazione di dati (**D**) relativi al prodotto (**A**) ed un’unità (**3**) per il trattamento dei dati (**D**) sulla quale è installato un programma operativo (**4**). **Un programma per elaboratore** (**4**) per l’identificazione ed il monitoraggio di un prodotto (**A**) è sviluppato secondo il metodo.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

D E S C R I Z I O N E

DESCRIZIONE

Campo di applicazione

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente invenzione trova applicazione nel campo dei sistemi di controllo ed identificazione di prodotti, ed ha particolarmente per oggetto un metodo di identificazione e di monitoraggio di prodotti.

Stato della Tecnica

STATO DELLA TECNICA

E' noto che oggi, allorché un prodotto lascia la casa produttrice, è estremamente importante poterne testare l'originalità, così come monitorarne la posizione fisica e lo stato. Qualora, infatti, un commerciante vendesse, seppur in buona fede, un prodotto non originale ad un cliente finale, i danni si ripercuotono sia su questi che sulla stessa casa madre, che si trova a subire un evidente pregiudizio per la propria immagine.

…….

Al fine di monitorare e controllare lo status di un prodotto sono oggi disponibili sul mercato diverse soluzioni, che mirano a creare un contatto più o meno diretto fra casa produttrice e cliente finale tramite i vari grossisti e rivenditori parziali.

Storicamente, la prima soluzione per garantire l'originalità di un prodotto e consentire un contatto fra chi acquista e chi produce è stata il certificato di garanzia, che andava restituito compilato alla casa madre tramite posta.

……

Nel tentativo di superare gli svantaggi sopra menzionati, sono stati messi a disposizione sistemi di controllo dei prodotti con etichette e certificati muniti di sistemi di rilevamento, come supporti muniti di ologrammi più o meno sofisticati, ……

PRESENTAZIONE DELLA INVENZIONE

Presentazione dell'invenzione

Scopo del presente trovato è di superare gli inconvenienti sopra riscontrati, mettendo a disposizione un metodo di identificazione e di monitoraggio di prodotti che presenti caratteristiche di spiccata efficienza e relativa economicità di esecuzione.

Uno scopo particolare è quello di mettere a disposizione **un metodo** che permetta il monitoraggio ed il controllo dei prodotti venduti ……..

Un ulteriore scopo è quello di mettere a disposizione un metodo che metta in collegamento tutti gli anelli della catena di distribuzione e vendita di un prodotto, dal produttore al consumatore finale, in modo semplice ed estremamente efficace.

Altro scopo del trovato è realizzare **un apparato** di identificazione e di monitoraggio di prodotti che consenta di ridurre i costi legati all'implementazione delle tecnologie ed ai dispositivi di monitoraggio.

Non ultimo scopo del trovato è sviluppare **un programma per elaboratore** che consenta il monitoraggio e l'identificazione del prodotto in modo semplice ed …….

Breve descrizione dei disegni

BREVE DESCRIZIONE DEI DISEGNI

Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno maggiormente evidenti alla luce della descrizione dettagliata di una forma di realizzazione preferita ma non esclusiva di un metodo di identificazione e di monitoraggio di prodotti secondo il trovato, illustrato a titolo di esempio non limitativo con l'ausilio delle unite tavole di disegno in cui:

la FIG. 1 rappresenta schematicamente **un apparato** per l'identificazione ed il monitoraggio di un prodotto finito;

la FIG. 2 rappresenta uno schema a blocchi di **un metodo** per l'identificazione ed il monitoraggio di prodotti;

la FIG. 3 rappresenta un diagramma di flusso che illustra il funzionamento di una parte del **programma per elaboratore** secondo il trovato.

Descrizione dettagliata di un esempio di realizzazione preferito

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DI UN ESEMPIO DI REALIZZAZIONE PREFERITO

Con riferimento alle figure citate, un apparato 1 per l'identificazione ed il monitoraggio di un prodotto A, indicato in FIG. 1, comprende un'unità 2 per l'immagazzinamento e la memorizzazione di dati D relativi al prodotto A, ad esempio un server di produzione, ed un'unità 3 per il trattamento degli stessi sulla quale è installato un programma operativo 4. Ad esempio, i dati D potranno riguardare le caratteristiche tecniche e di realizzazione del prodotto, come la data di confezionamento, la data di scadenza in caso di prodotto deperibile o similari.

Tale unità 3 potrà interagire con mezzi di stampa P e con un utente finale U attraverso un qualsiasi mezzo di comunicazione M quale, ad esempio, un telefono, un computer od anche un call center. I mezzi P potranno essere interni od esterni all'unità di trattamento dati 3, e potranno essere costituiti da una stampante, da un plotter o dispositivi similari…….

R I V E N D I C A Z I O N I

RIVENDICAZIONE INDIPENDENTE DEL METODO

1. **Un metodo** per l'identificazione ed il monitoraggio di un prodotto mediante

- un'unità (2) per l'immagazzinamento e la memorizzazione di dati (D) relativi al prodotto (A);

- un'unità (3) per il trattamento di detti dati (D) sulla quale è installato un programma operativo (4), in cui detto programma operativo (4) esegue almeno le fasi di:

a) generazione di almeno un codice univoco (C)……;

b) associazione di detto almeno un codice (C) ……...;

c) stampa di detto almeno un codice univoco (C)……;

d) ricezione di segnali esterni (S) corrispondenti ……;

RIVENDICAZIONE DIPENDENTE DEL METODO

2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti segnali esterni (S) corrispondenti a detta richiesta di detti dati (D) da parte dell'utente (U) sono inviati mediante mezzi multimediali (M).

3. Metodo secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detti mezzi esterni di comunicazione (M) comprendono almeno un telefono o un computer.

4. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detto almeno un telefono è un telefono cellulare.

5. Metodo secondo la rivendicazione 4, caratterizzato dal fatto che detto segnale digitale esterno (S) di richiesta di detti dati (D) effettuata tramite telefono cellulare è un

10. **Un apparato** (1) per l'identificazione ed il monitoraggio di un prodotto (A), comprendente:

- un'unità (2) per l'immagazzinamento e la memorizzazione di dati (D) relativi al prodotto (A);
- un'unità (3) per il trattamento di detti dati (D) sulla quale è installato un programma operativo (4), in cui detto programma operativo (4) comprende:
- un primo sottoprogramma operativo (i) per la generazione di almeno un codice univoco (C) di identificazione del prodotto (A);
- un secondo sottoprogramma operativo (ii) interagente con detta unità d'immagazzinamento (2) per l'associazione ……..;
- un terzo sottoprogramma operativo (iii) per il controllo di mezzi di stampa (P) di detto almeno un codice univoco (C) di …….;
- un quarto sottoprogramma operativo (iv) per ricevere e raccogliere segnali esterni (S) corrispondenti a richieste ……..;
- un quinto sottoprogramma operativo (v) interagente con detto secondo (ii) e detto quarto sottoprogramma operativo (iv)……..;.

RIVENDICAZIONE INDIPENDENTE DELL'APPARATO

11. **Un programma per elaboratore** (**4**) per l'identificazione ed il monitoraggio di un prodotto (**A**) mediante il metodo secondo una o più delle rivendicazioni dalla 1 alla 9 e/o l'apparato (**1**) secondo la rivendicazione 10, comprendente:

    1. un primo sottoprogramma operativo (**i**) per la generazione di almeno un codice univoco (**C**) di identificazione del prodotto (**A**);

    2. un secondo sottoprogramma operativo (**ii**) interagente con una unità d'immagazzinamento (**2**) di dati (**D**) relativi al prodotto (**A**) per l'associazione di detto almeno un codice (**C**) d'identificazione del prodotto (**A**) a detti dati (**D**);

    3. un terzo sottoprogramma operativo (**iii**) per il controllo di mezzi di stampa (**P**) di detto almeno un codice univoco (**C**) di identificazione di detto prodotto (**A**) su di almeno un documento (**G**) associato allo stesso, detto almeno un documento (**G**) essendo destinato ad essere consultato da un utente (**U**);

    4. un quarto sottoprogramma operativo (**iv**) per ricevere e raccogliere segnali esterni (**S**) corrispondenti a richieste di detti dati (**D**) da parte dell'utente (**U**);

    5. un quinto sottoprogramma operativo (**v**) interagente con detto secondo (**ii**) e detto quarto sottoprogramma operativo (**iv**) per fornire automaticamente all'utente (**U**) detti dati (**D**) in risposta al codice univoco (**C**) di identificazione fornito dallo stesso utente (**U**).

RIVENDICAZIONE

INDIPENDENTE

DEL PROGRAMMA

TASSE DI DEPOSITO

Brevetto per invenzione industriale

- Diritti camerali
- Tassa base:

  deposito cartaceo: da € 120 a € 600 in funzione nr. Pagine

  deposito telematico: € 50
- Tassa per ogni rivendicazione oltre la 10: €45 (solo per brevetti di invenzione che rappresentano un primo deposito)

-Tassa di ricerca: € 200 (in assenza di traduzione)

Brevetto per modello di utilità

- Diritti camerali
- Tassa base:

  deposito cartaceo: € 120

  deposito telematico: € 50

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Tratto dalla conferenza dell'Ing. Ranieri Marino presso la C.C.I.A.A di Salerno del 29.11.2013

PROCEDURA DI CONCESSIONE

- Ricezione della domanda da CCIAA
- Verifica presenza elementi essenziali (domanda, richiedente, indirizzo, titolo, descrizione, tasse)
- Invio a UIBM
- Verifica conformità rivendicazioni (nessun giudizio di novità)
- Se esame positivo invio ad EPO per ricerca
- Se esame negativo sospensione domanda ed invio interlocutoria
- A 9 mesi dal deposito: Ricezione del Rapporto di Ricerca ed Opinione di brevettabilità svolti dall'EPO;
- Comunicazione di esame dall'UIBM
- Dopo 18 mesi dal deposito: pubblicazione domanda
- Entro 3 mesi dalla pubblicazione: modifiche al testo e deposito motivazioni di brevettabilità
- Esame da parte UIBM (rilascio o rifiuto)

Deposito e registrazioni

1. Modulistica brevetti

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER **INVENZIONE INDUSTRIALE** N° _____

A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1				
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2		COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1				
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2		COD. FISCALE PARTITA IVA	A3	
INDIRIZZO COMPLETO	A4				
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	D0		(D – DOMICILIO ELETTIVO, R – RAPPRESENTANTE)		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1				
INDIRIZZO	B2				
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	B3				
C. TITOLO	C1				

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I (DA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITÀ	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITÀ	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITÀ	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITÀ	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITÀ	D2	

E. CLASSE PROPOSTA

SEZIONE		CLASSE		SOTTOCLASSE		GRUPPO		SOTTOGRUPPO	
E1		E2		E3		E4		E5	

F. PRIORITA' DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DI DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	

MODULO U (1/2)

MARCA DA BOLLO

OGNI QUATTRO PAGINE

AL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)
DOMANDA DI BREVETTO PER **MODELLO DI UTILITA' N°** _____

A. RICHIEDENTE/I

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2		COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1			
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	A2		COD. FISCALE PARTITA IVA	A3
INDIRIZZO COMPLETO	A4			
B. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	B0		(D = DOMICILIO ELETTIVO, R = RAPPRESENTANTE)	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1			
INDIRIZZO	B2			
CAP/LOCALITA'/PROVINCIA	B3			
C. TITOLO	C1			

D. INVENTORE/I DESIGNATO/I (DA INDICARE ANCHE SE L'INVENTORE COINCIDE CON IL RICHIEDENTE)

COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	
COGNOME E NOME	D1	
NAZIONALITA'	D2	

E. CLASSE PROPOSTA

SEZIONE	CLASSE	SOTTOCLASSE	GRUPPO	SOTTOGRUPPO
E1	E2	E3	E4	E5

F. PRIORITA' DERIVANTE DA PRECEDENTE DEPOSITO ESEGUITO ALL'ESTERO

STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1		TIPO	F2	
NUMERO DOMANDA	F3		DATA DEPOSITO	F4	
FIRMA DEL / DEI RICHIEDENTE / I					

Depositi Sicilia

Brevetti Invenzione

2008	**96**
2009	**85**
2010	**108**
2011	**91**
2012	**79**
2013	**73**

Brevetti Modello Utilità

2008	**50**
2009	**40**
2010	**57**
2011	**62**
2012	**51**
2013	**56**

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

Domande depositate nelle C.C.I.A.A. in Sicilia

DAL 2008 AL 2012

INVENZIONI: 459 **MARCHI: 6.737**

NEL 2013

INVENZIONI: 73 **MARCHI: 1.506**

Fonte UIBM: dati pubblici del 14 Ottobre 2014 aggiornati al 31 Dicembre 2013

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

Domande depositate nelle C.C.I.A.A. in Italia avente residenti in Sicilia

DAL 2008 AL 2012

INVENZIONI: 760 **MARCHI: 8.119**

NEL 2013

INVENZIONI: 137 **MARCHI: 1.797**

Fonte UIBM: dati pubblici del 14 Ottobre 2014 aggiornati al 31 Dicembre 2013

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

MARCHI

	regionali	residenti
2001	959	1180
2002	1010	1184
2003	1004	1265
2004	1171	1376
2005	1142	1309
2006	1254	1445
2007	1434	1659
2008	1281	1535
2009	1381	1652
2010	1304	1626
2011	1487	1745
2012	1284	1561
2013	1506	1797

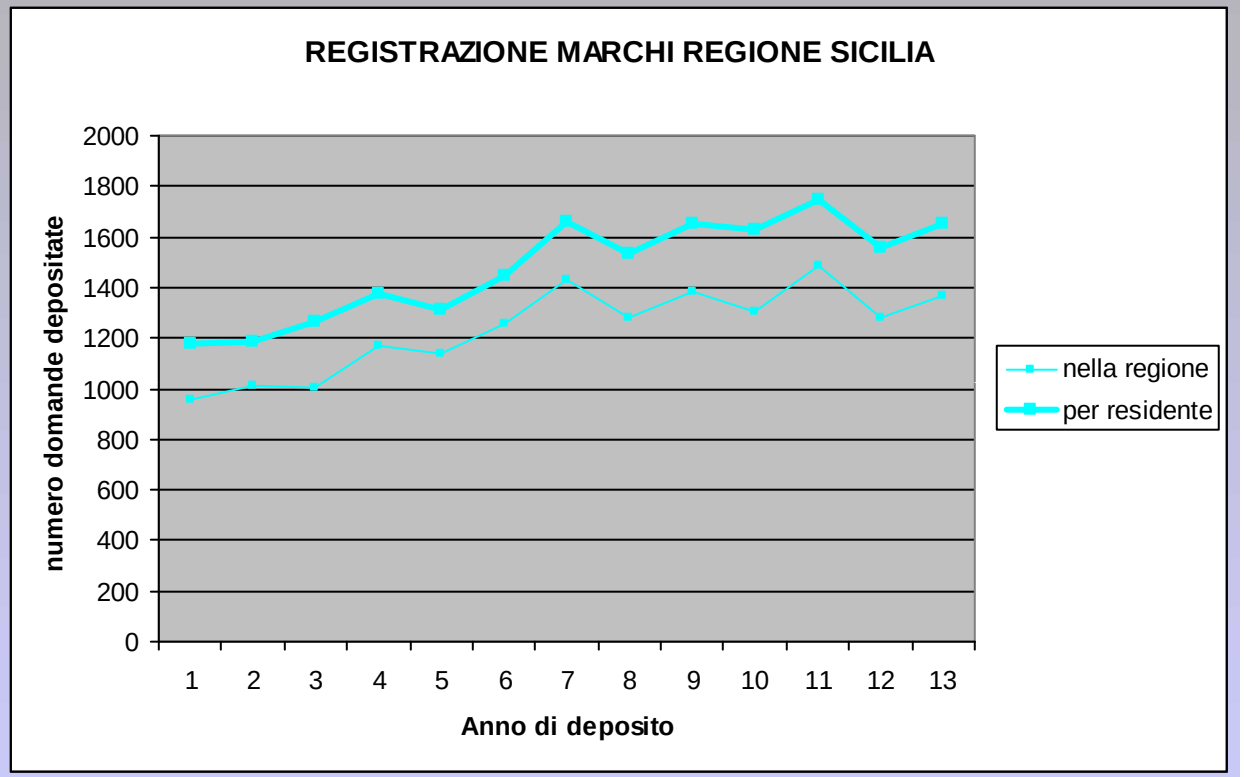

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

MODELLI DI UTILITA'

	regionali	residenti
2001	38	58
2002	44	58
2003	36	52
2004	27	33
2005	34	41
2006	77	88
2007	47	54
2008	50	58
2009	40	55
2010	55	67
2011	62	74
2012	52	69
2013	56	77

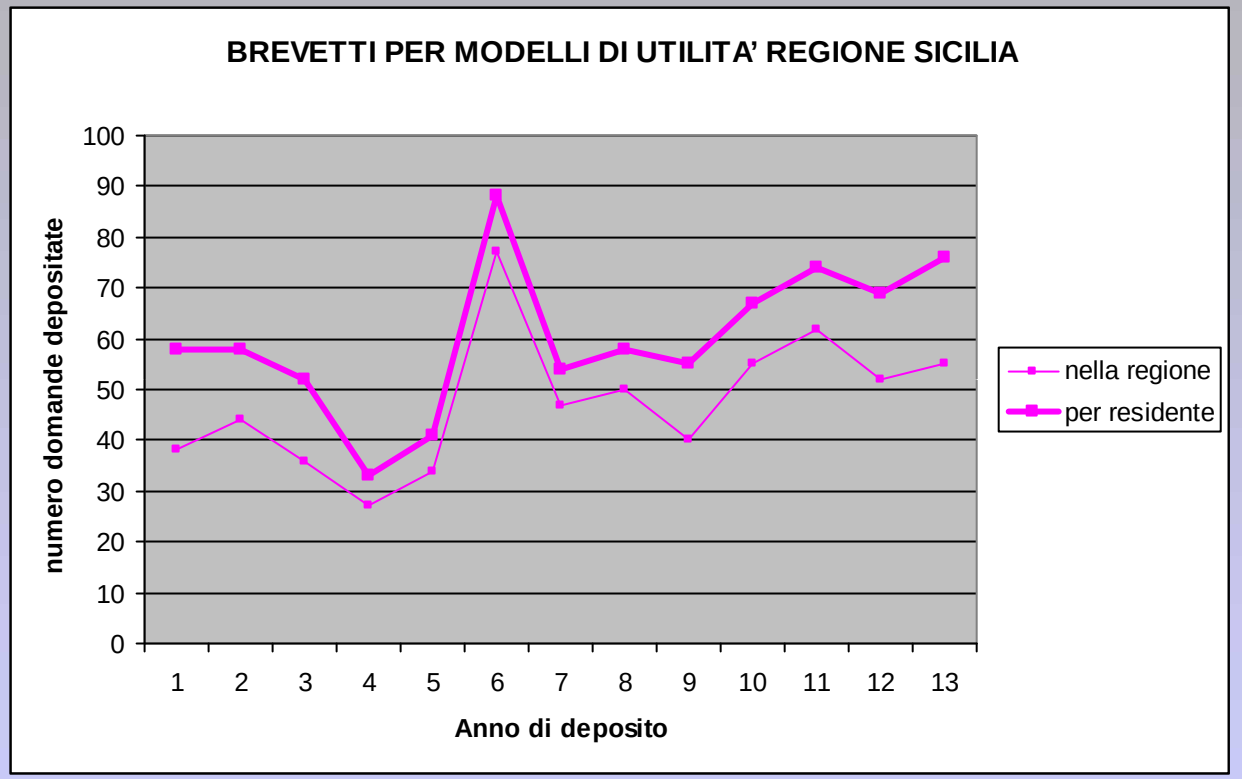

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

DISEGNI E MODELLI

	regionali	residenti
2001	15	16
2002	17	19
2003	12	20
2004	16	17
2005	18	21
2006	42	46
2007	37	41
2008	23	25
2009	36	39
2010	38	41
2011	31	33
2012	32	38
2013	41	51

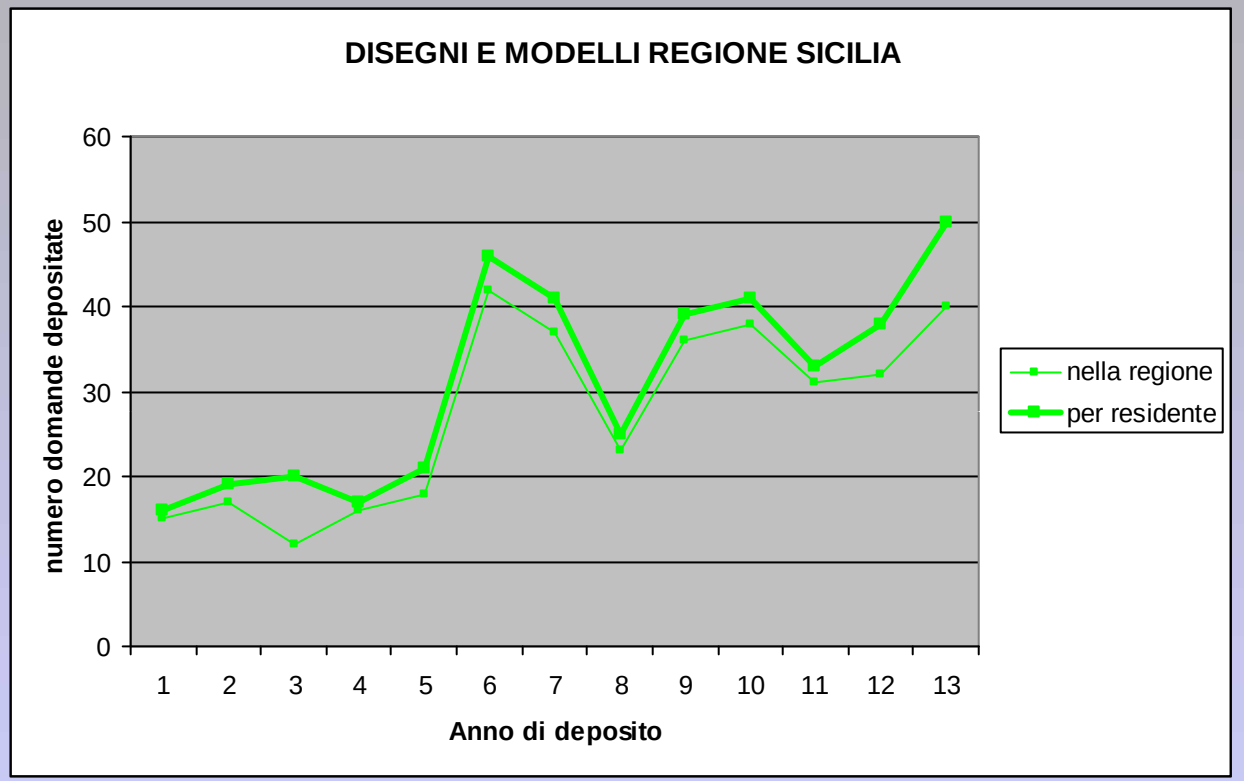

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN SICILIA

INVENZIONI

	regionali	residenti
2001	110	151
2002	108	163
2003	136	173
2004	128	197
2005	113	154
2006	155	204
2007	173	243
2008	96	159
2009	85	138
2010	108	169
2011	91	159
2012	79	135
2013	73	137

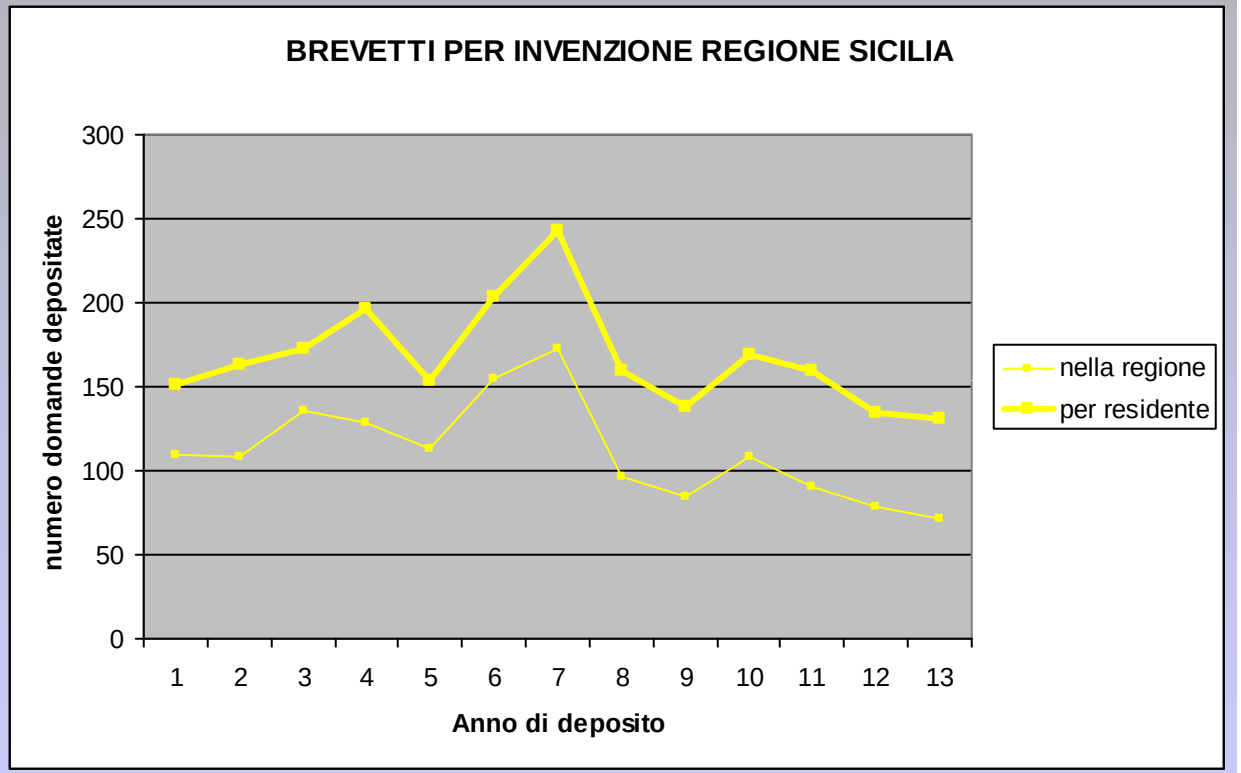

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN ITALIA

Domande depositate nelle C.C.I.A.A. in Italia

DAL 2008 AL 2012

INVENZIONI: 47.636 **MARCHI: 274.446**

NEL 2013

INVENZIONI: 9.124 **MARCHI: 54.940**

Fonte UIBM: dati pubblici del 14 Ottobre 2014 aggiornati al 31 Dicembre 2013

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN ITALIA

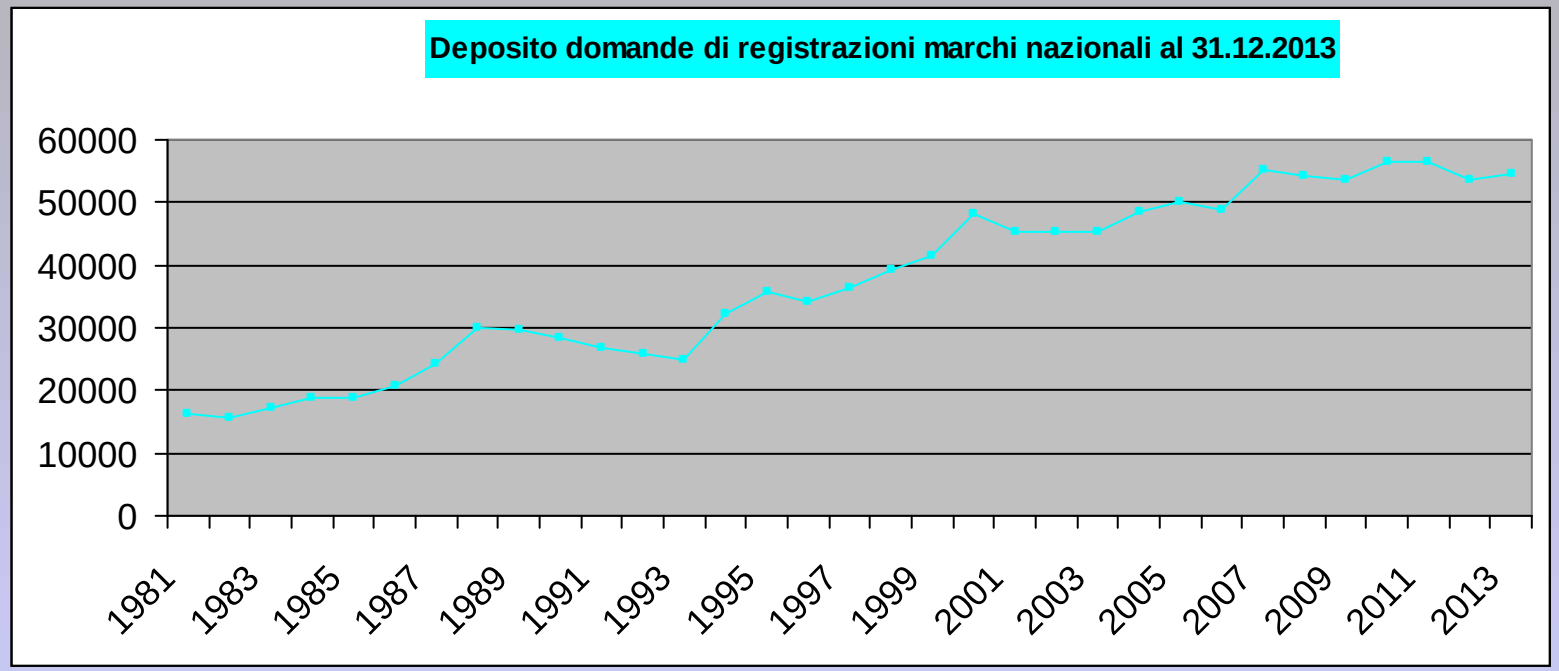

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN ITALIA

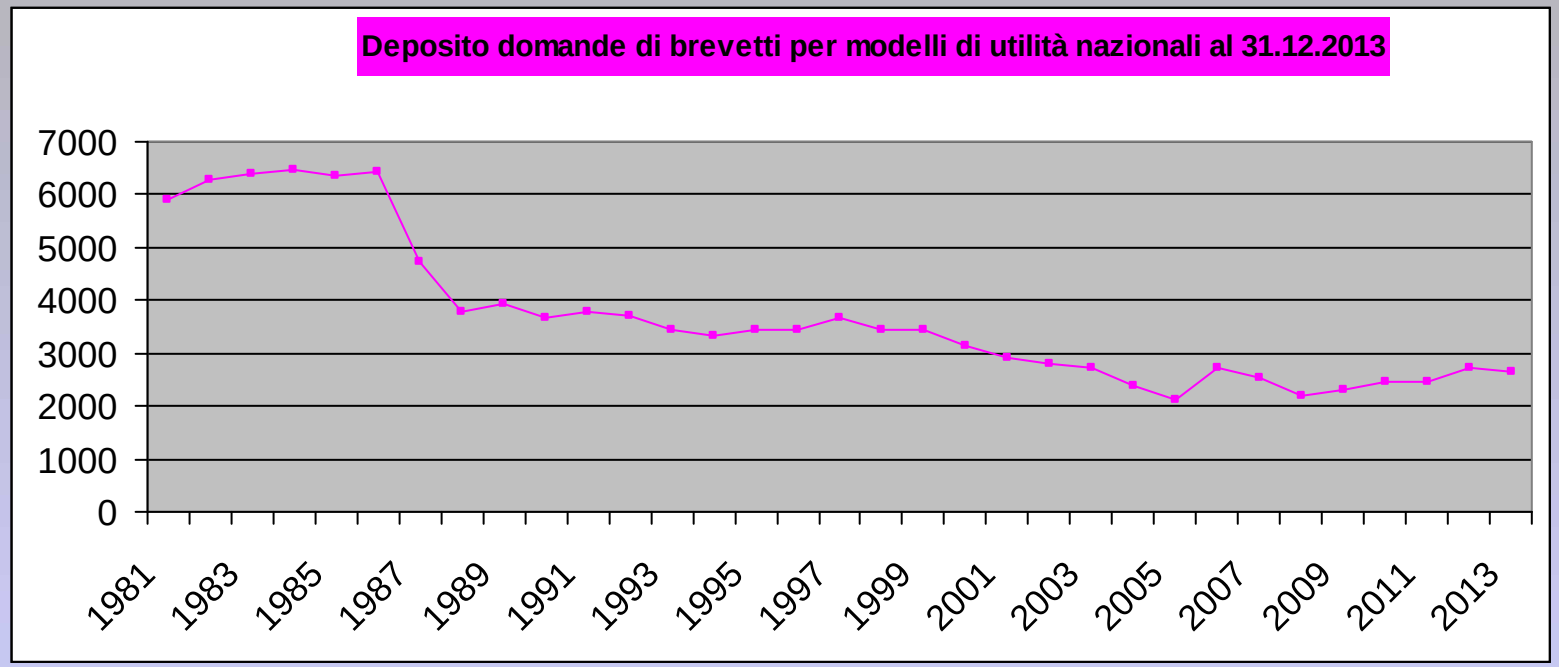

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN ITALIA

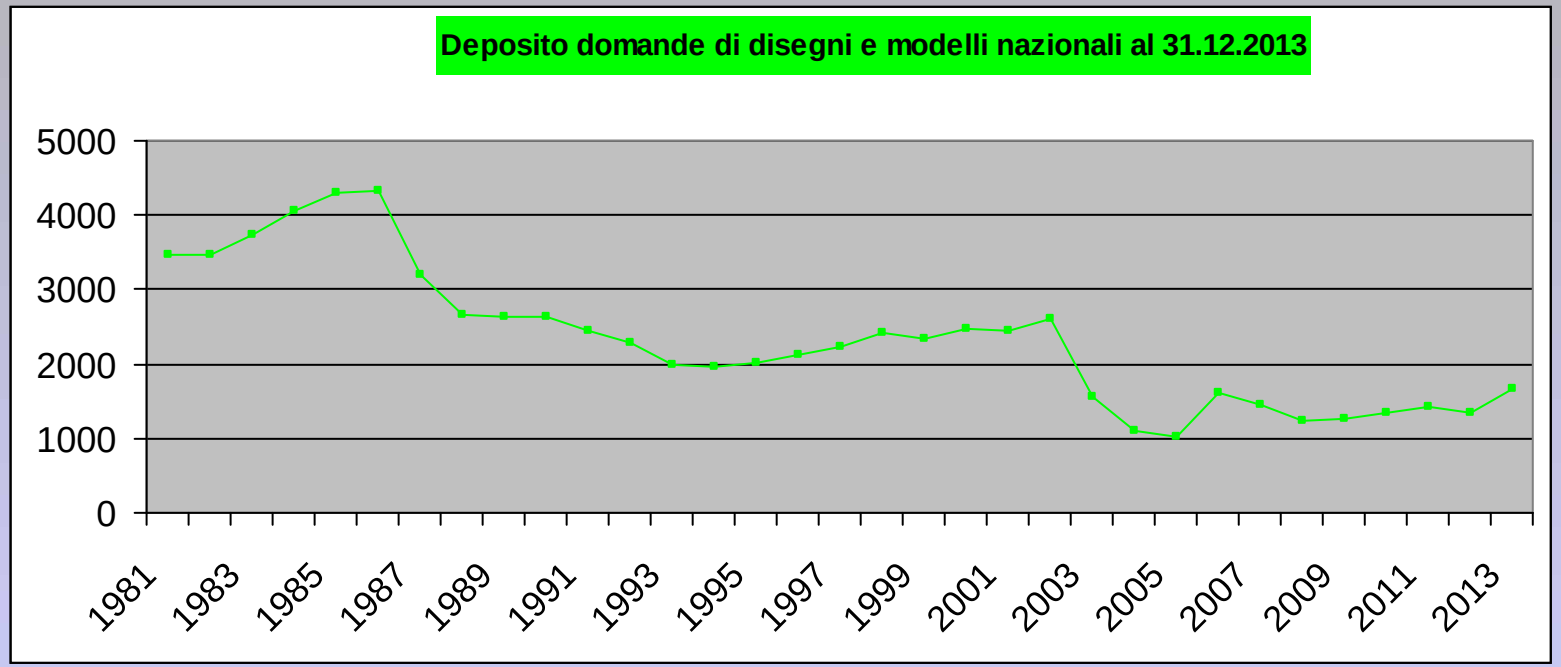

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

LA TUTELA IN ITALIA

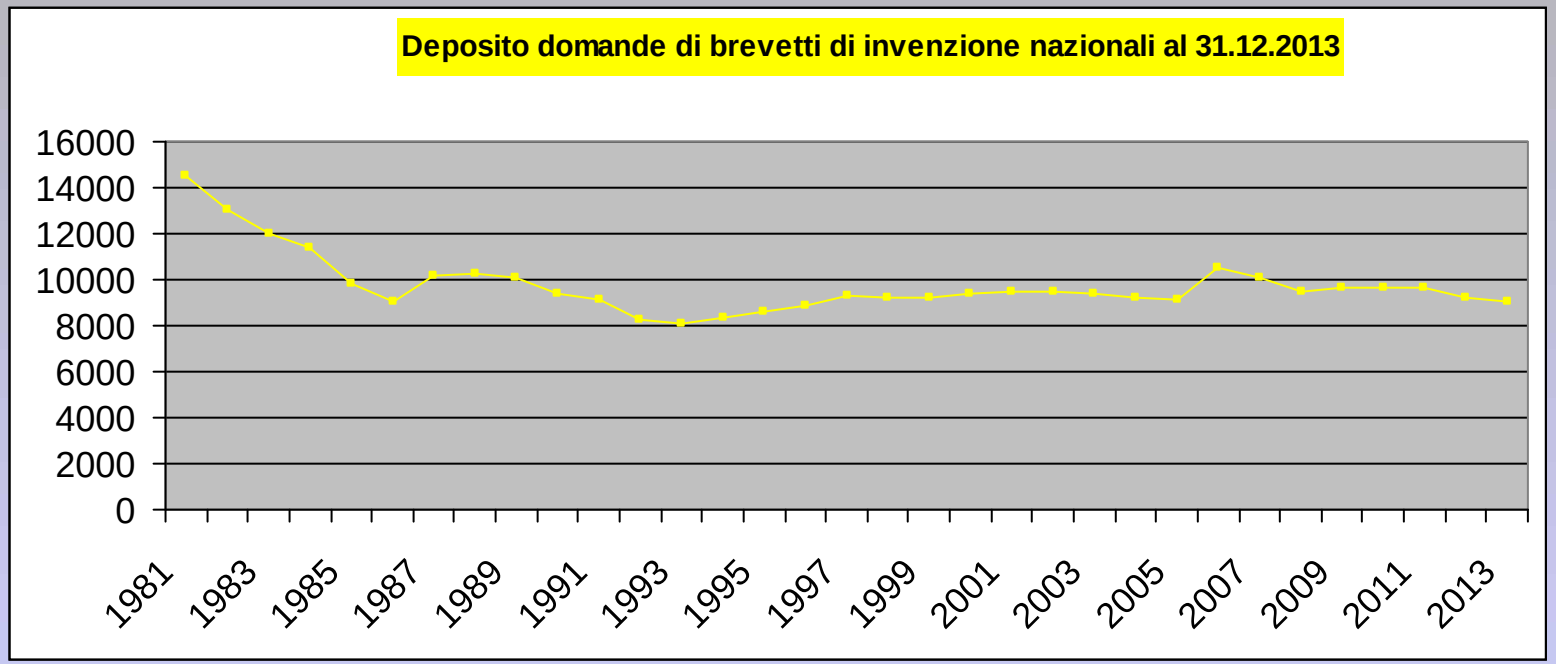

Fonte dati U.I.B.M. – Rappresentazione grafica del 14/10/2014

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE

1. Brevetto Europeo (aderenti 38 paesi)

- Nascita : - Convenzione sul Brevetto Europeo, Monaco, 1973
  - CBE 2000 entrata in vigore nel 2007

- Numero di domande europee nel 2012: circa 260.000

- Dalla creazione dell' EPO ad oggi :
  Più di 1.000.000 domande europee pubblicate

- Personale : circa 6100 funzionari prestano servizio presso le sedi di Monaco di Baviera, Brussels, L'Aja, Berlino e Vienna

Cronografia

- Nascita : - Convenzione sul Brevetto Europeo, Monaco, 1973
  - CBE 2000 entrata in vigore nel 2007
- Numero di domande europee nel 2012: circa 260.000
- Dalla creazione dell' EPO ad oggi :

  Più di 1.000.000 domande europee pubblicate
- Personale : circa 6100 funzionari prestano servizio presso le sedi di Monaco di Baviera, L'Aja, Berlino, Vienna Brussels,

Issue 4 | 2013

Patent Information *News*

CONTENT

2 Global Patent Index now with legal status
3 Editorial
3 Three newsflashes from the Espacenet team
4 High-quality legal status data on patents is a must for business
5 Patent information services for experts
6 Using statistical analysis to get the best out of patent information
7 Patent statistics for decision-makers
7 Patent information seminar and webinar schedule
8 How legal status data can reveal some surprises about your competitors
9 More improvements to the European Patent Register in December 2013
9 Survey on the European Patent Register and Register Alert service
9 Publications corner
10 Official Journal to go fully electronic from 2014
10 Events in China and Korea
11 News from Asia
12 Other news

40 years of the European Patent Convention

Celebrations include a competition based on patent information

"One of those moments of insight and inspiration that opened a new field of European integration," was how Herman Van Rompuy, President of the European Council, described the European Patent Convention at the celebrations of the 40th anniversary of its signing on 17 October.

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

EPC 38 paesi aderenti

Belgium, Germany, France, Luxembourg,
Netherlands, Switzerland,
United Kingdom 1977
Sweden, Italy 1978
Austria 1 May 1979
Liechtenstein 1 April 1980
Greece, Spain 1 October 1986
Denmark 1 January 1990
Monaco 1 December 1991
Portugal, Ireland 1992
Finland 1 March 1996
Cyprus 1 April 1998
Turkey 1 November 2000
Bulgaria, Czech Republic, Estonia,
Slovakia 1 July 2002
Slovenia 1 December 2002
Hungary, Romania 2003
Poland, Iceland, Lithuania 2004
Latvia 1 July 2005
Malta 1 March 2007
Croatia, Norway 1 January 2008
Former Yugoslav Republic of Macedonia, San Marino 2009
Albania, Serbia 2010

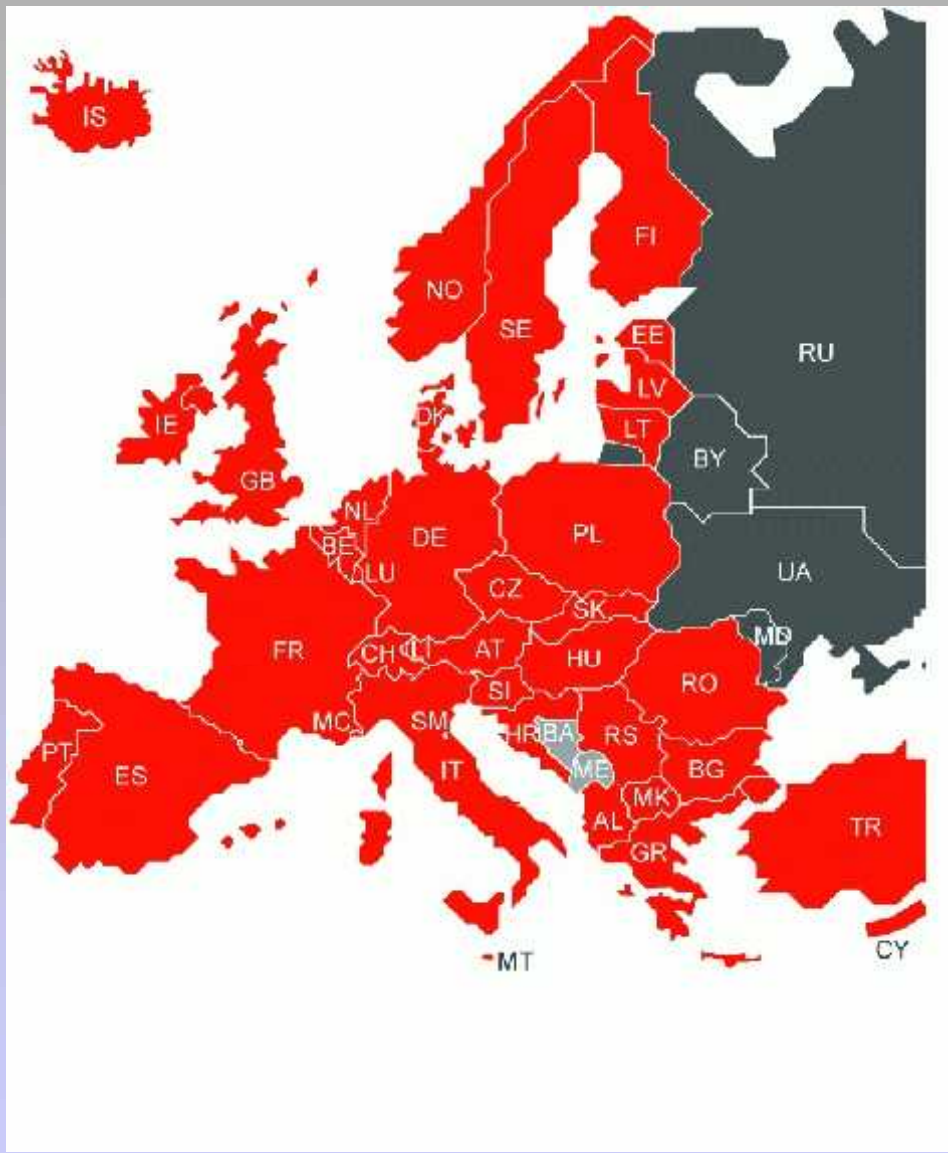

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Tratto da: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/filings.html

Total European patent filings

Direct European filings under the EPC and international filings under the PCT

Patent filings at the EPO grew for the third year in a row in 2012 reaching a new record level. Filing volumes from Europe and the US increased moderately, whereas filings from China, Japan and Korea continued to grow at a fast pace and accounted for almost 60% of the increase in filings between 2011 and 2012.

Five-year trend

Total European patent filings[1]

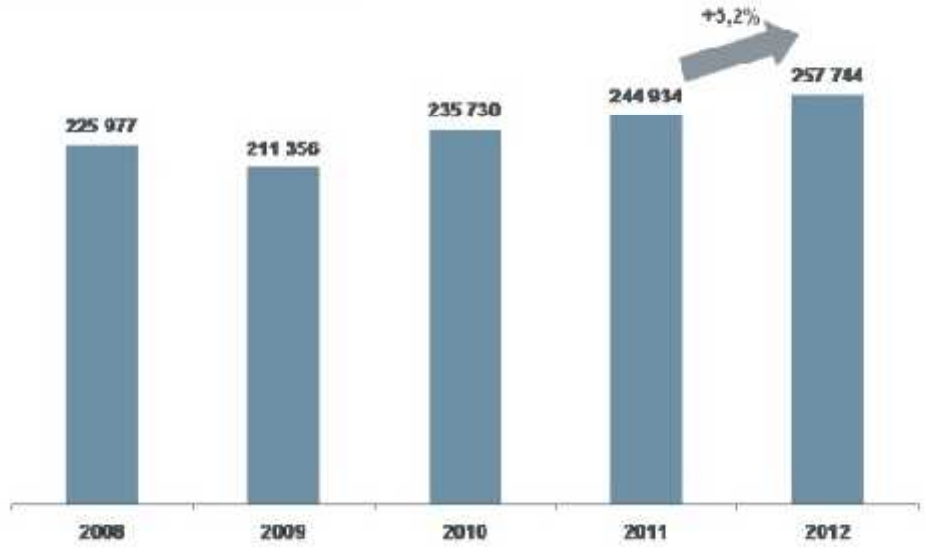

[1] Direct European filings under the EPC and International filings under the PCT

Il principio del brevetto europeo

Procedura Europea =>> Brevetti nazionali

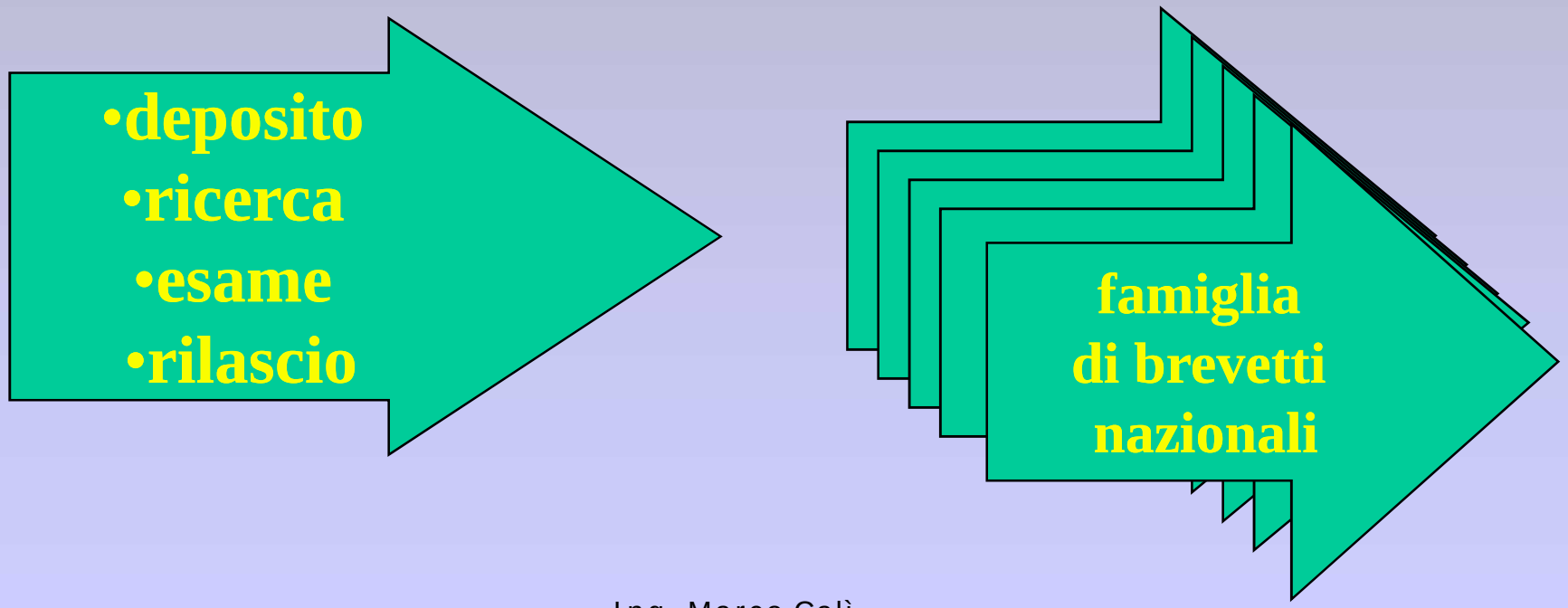

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI

1. Trattato di Cooperazione sui Brevetti (brevetto 148 paesi)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

PCT: Trattato di Cooperazione sui Brevetti (148 paesi)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

IP5 Statistics Report - 2012 Edition

EPO: European Patent Office,

JPO: Japan Patent Office,

KIPO: Korean Intellectual Property Office,

SIPO: State Intellectual Property Office of the People's Republic of China,

USPTO: United States Patent and Trademark Office

Edited by EPO, Munich, November 2013

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Fig. 3.1 shows the breakdown of applications filed by the three types of filing procedures.

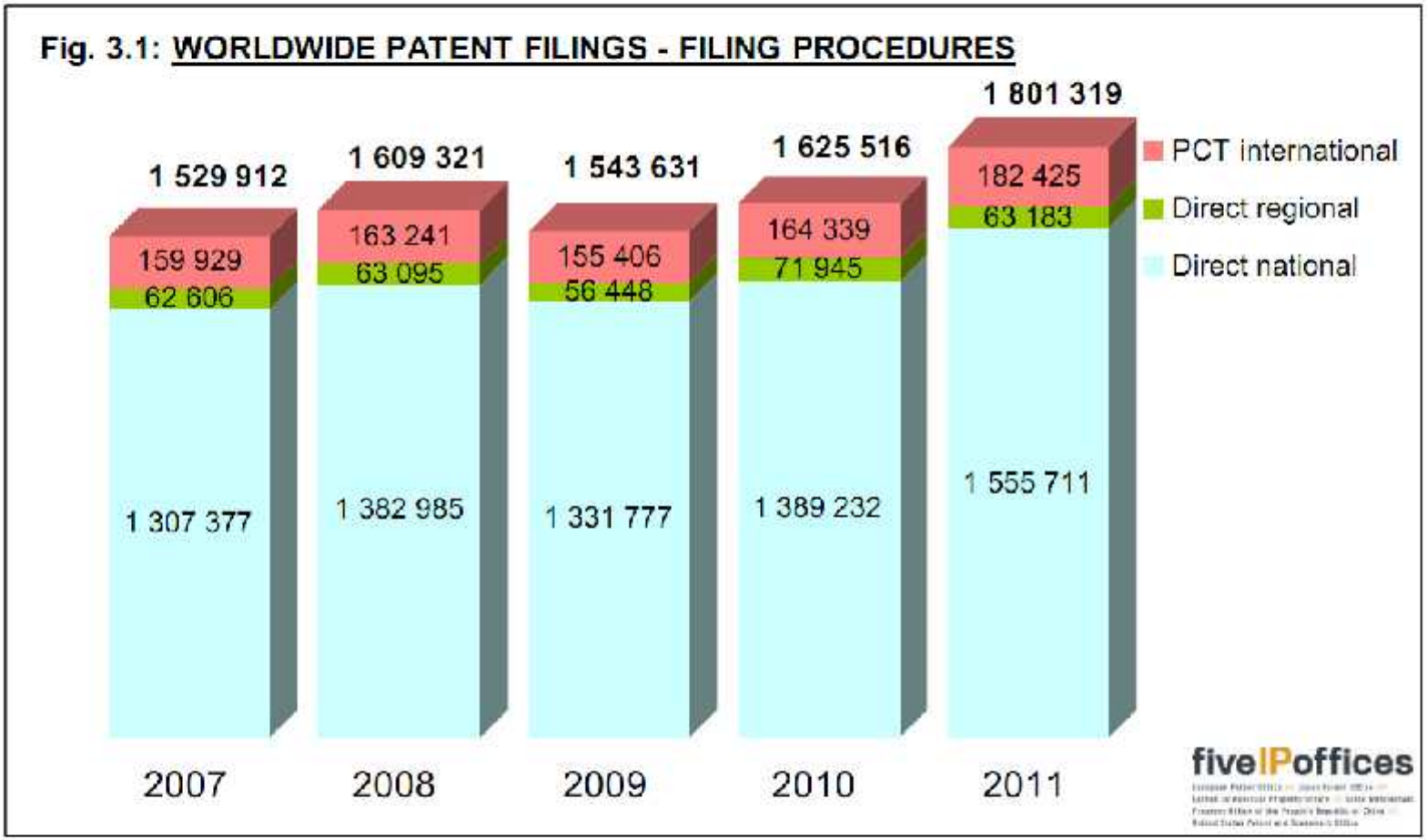

Fig.3.2 shows the breakdown of the worldwide patent filings of Fig. 3.1 by bloc of origin (residence of first-named applicants or inventors).

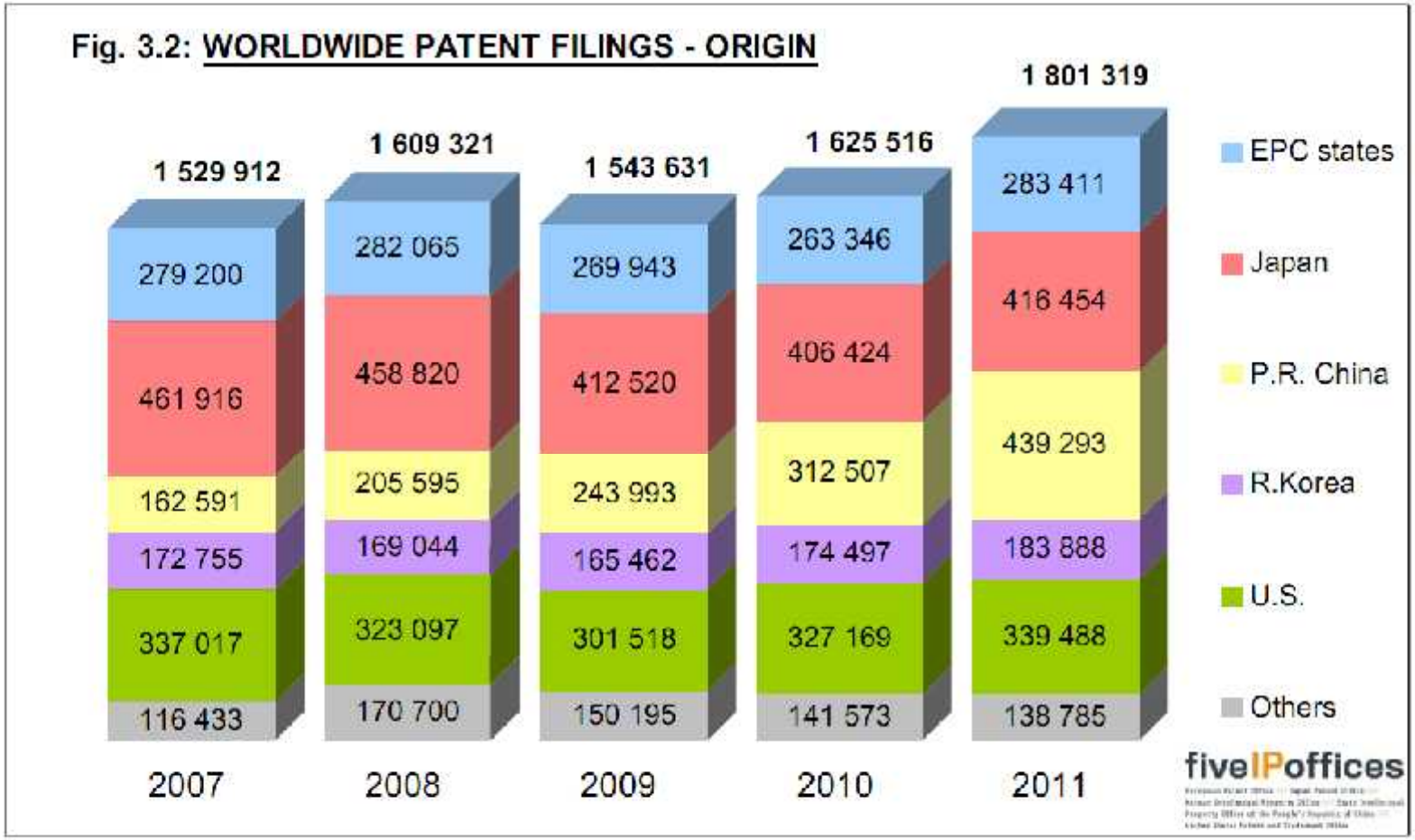

Fig. 3.3 shows the proportion of patent filings throughout the world that are filed within the home bloc of origin (residence of first-named applicants or inventors).

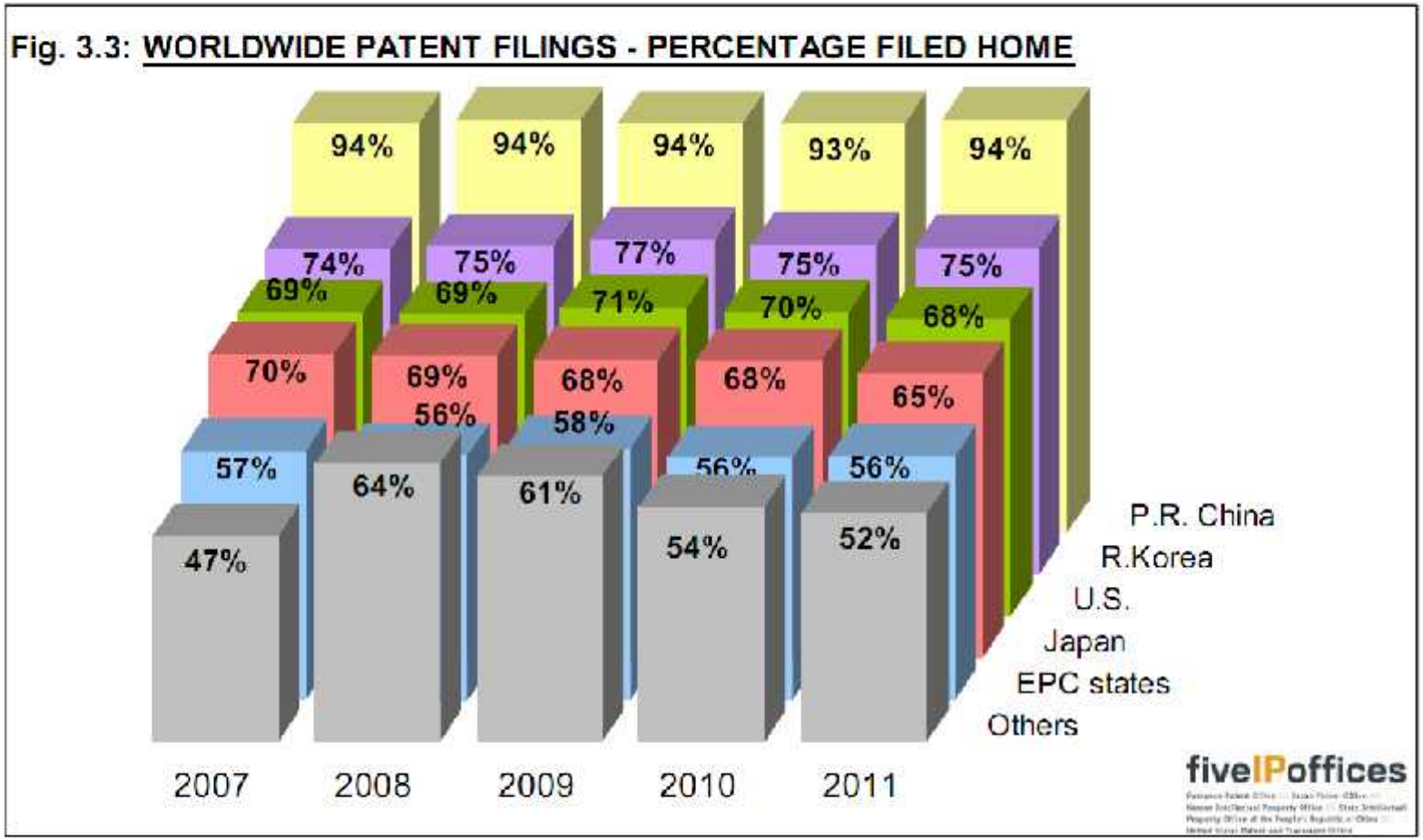

Fig. 3.4 shows the development of first filings in the major filing blocs of origin (residence of first-named applicants or inventors).

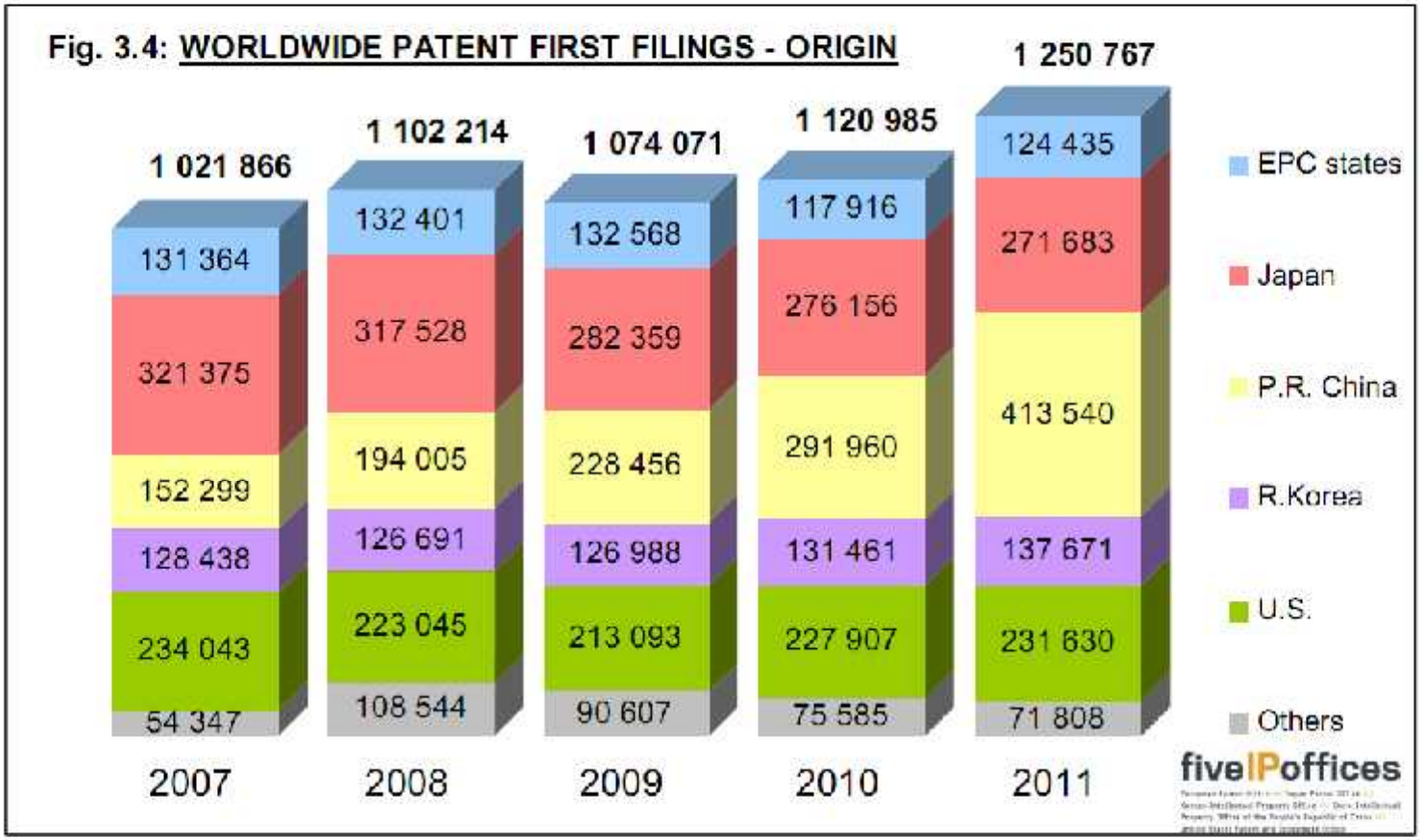

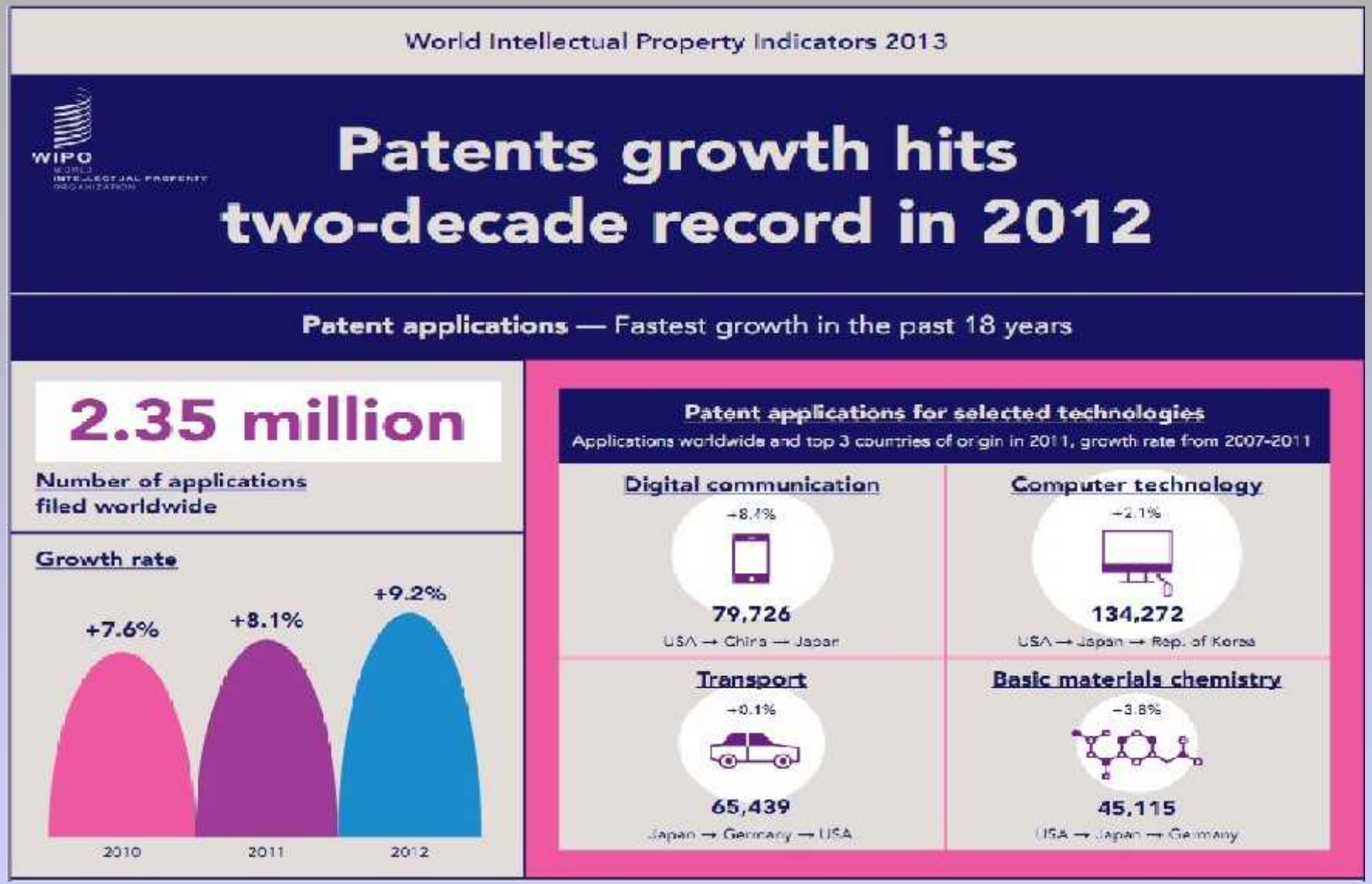
World Intellectual Property Indicators 2013
WIPO
Patents growth hits two-decade record in 2012
Patent applications — Fastest growth in the past 18 years
2.35 million
Number of applications filed worldwide
Growth rate
+7.6%
+8.1%
+9.2%
2010
2011
2012
Patent applications for selected technologies
Applications worldwide and top 3 countries of origin in 2011, growth rate from 2007-2011
Digital communication
+8.4%
79,726
USA → China → Japan
Computer technology
+2.1%
134,272
USA → Japan → Rep. of Korea
Transport
+0.1%
65,439
Japan → Germany → USA
Basic materials chemistry
-3.8%
45,115
USA → Japan → Germany

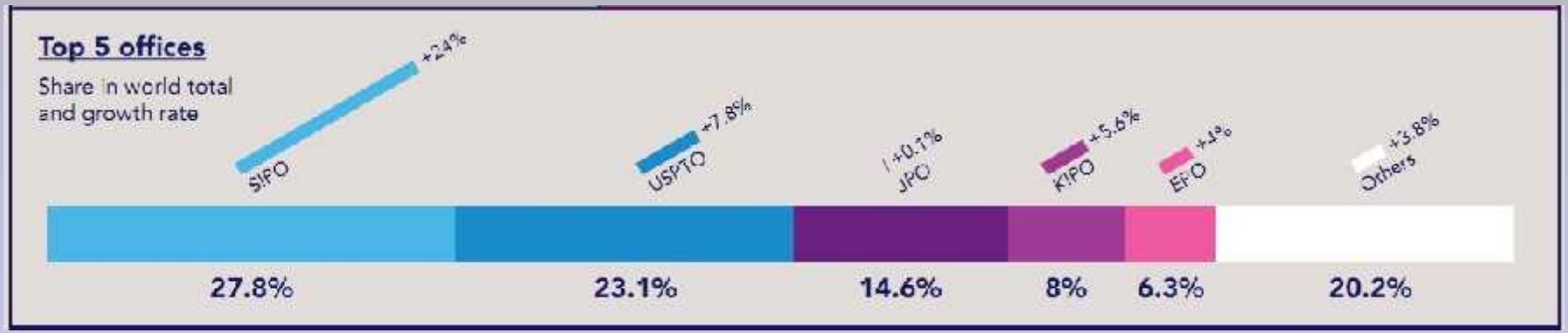
Top 5 offices
Share in world total and growth rate
SIPO
+24%
USPTO
+7.8%
JPO
+0.1%
KIPO
+5.6%
EPO
+1%
Others
+3.8%
27.8%
23.1%
14.6%
8%
6.3%
20.2%

Utility model applications — Double-digit growth, mainly due to China
827,489
Number of applications filed worldwide
Growth rate
+23.4%
Top 5 offices Share in world total and growth rate
SIPO
+26.4%
2.1% Ukraine
-4.8% KIPO
+6.3% Russian Federation
-3.3% Germany
+3.9%
Others
89.5%
4.2%

Tratto dalla conferenza dell'Ing. Ranieri Marino presso la C.C.I.A.A di Salerno del 18.10.2013

MERCATI INTERNAZIONALI
E STRATEGIE DI TUTELA DEI BREVETTI

PER OGNI INVENZIONE ESISTONO INFINITE STRATEGIE DI TUTELA

PROTEGGERE UN'INVENZIONE IN TUTTO IL MONDO È (TEORICAMENTE) POSSIBILE MA RAZIONALMENTE NON PROPONIBILE

ECONOMICAMENTE DIFFICILMENTE SOSTENIBILE

STRATEGICAMENTE POCO UTILE

BISOGNA CONSIDERARE LA SEGUENTE EQUAZIONE

1 STATO = 1 BREVETTO → N STATI = N BREVETTI

TANTI BREVETTI COMPORTANO COSTI ELEVATI (DI DEPOSITO, DI TRADUZIONE, DI MANTENIMENTO)

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Tratto dalla conferenza dell'Ing. Ranieri Marino presso la C.C.I.A.A di Salerno del 18.10.2013

ALCUNE IPOTESI DI STRATEGIE DI TUTELA ALL'ESTERO

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Ipotesi prima del deposito brevettuale: IT, USA, CN, DE, FR

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

BREVETTO ITALIANO

BREVETTO USA
BREVETTO DE
BREVETTO FR
BREVETTO CINA

PCT

EP

CN

USA

EP + CN + USA

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

Esigenze dopo il deposito brevettuale: IT, ~~USA~~, CN, DE, ~~FR~~

AU, RU, BR, AR, JP, GB, ES

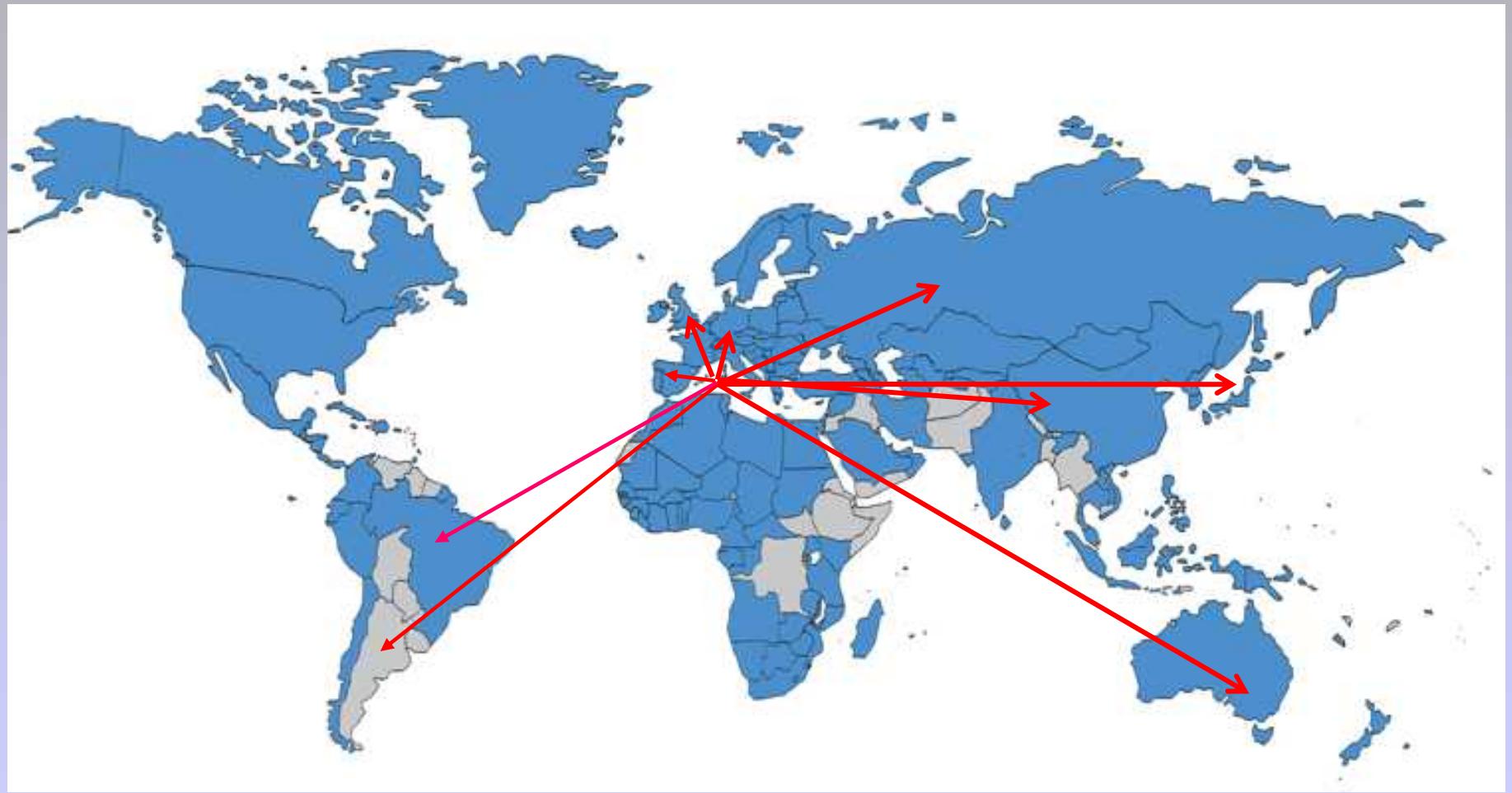

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

BREVETTO ITALIANO

BREVETTI ESTERI

PCT

EP

EP + BREVETTI ESTERI

BREVETTO ITALIANO

DE + ES + GB + CN + AU + RU + JP + BR +AR

PCT + AR

EP + CN + AU + RU + JP + BR + AR

EP

DE + ES + GB

CN

AU

RU

JP

BR

Ing. Marco Calì

www.brevetti.sicilia.it

NON ESISTE UNA SCELTA UNIVOCA MA LA STRATEGIA DI TUTELA ALL'ESTERO E' FLESSIBILE E DEVE ESSERE CALZATA SULLE REALI ESIGENZE DI OGNI SINGOLA REALTA'. SCHEMATIZZIAMO I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STATI

CRITERIO ECONOMICO: La scelta degli Stati in cui depositare il brevetto è eseguita sulla base dei costi necessari per ottenere il deposito e/o per proteggerlo all'interno del singolo Stato

CRITERIO DELLA PRODUZIONE: Si deposita il brevetto negli Stati in cui sono presenti i principali concorrenti

VANTAGGI: la contraffazione è interrotta alla fonte;
un'unica azione per proteggersi su più mercati;
potrebbe essere sufficiente depositare un numero limitato di brevetti:

SVANTAGGI: eventuale difficoltà a reperire o risalire al concorrente che potrebbe trovarsi in Stati logisticamente complicati;
potrebbero nascere nuovi concorrenti in Stati non coperti;
delocalizzazione dei concorrenti storici

CRITERIO DEL MERCATO: Si deposita il brevetto negli Stati in cui si commercializza il prodotto oggetto di tutela

VANTAGGI: i rivenditori potrebbero trovarsi in Stati più facilmente accessibili;
più semplice reperire la prova della contraffazione;
sempre possibile proteggersi da nuovi concorrenti che intendono agire nel nostro mercato di riferimento:

SVANTAGGI: molteplici azioni per la tutela dell'invenzione;
numero elevato di brevetti.

Grazie per l’attenzione

Per approfondimenti:

Ing. Marco Calì

Viale Lazio, 66 – 90144 Palermo

Tel/Fax: 091 2510113

Mob: 3395975411

E-mail: info@brevetti.sicilia.it

www.brevetti.sicilia.it